Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1712

Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

18/12/2022 - 04:23

Indice

1. DDL S. 1712 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1712 . . . 5
1.3. Trattazione in Commissione . . . 7
1.3.1. Sedute . . . 8
1.3.2. Resoconti sommari . . . 10
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 11
1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 178 (ant.) del 04/06/2020 . . . 12
1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 181 (ant.) dell'11/06/2020 . . . 16
1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (pom.) del 07/07/2020 . . . 18
1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (ant.) dell'08/07/2020 . . . 19
1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 188 (ant.) del 09/07/2020 . . . 20
1.3.2.1.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 61 (pom.) del 21/07/2020 . . . 25
1.3.2.1.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 192 (ant.) del 23/07/2020 . . . 26
1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193 (pom.) del 28/07/2020 . . . 33
1.3.2.1.9. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 259 (ant.) del 15/07/2021 . . . 35
1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 262 (ant.) del 22/07/2021 . . . 39
1.3.2.1.11. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021 . . . 41
1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 266 (pom.) del 03/08/2021 . . . 47
1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 282 (pom.) del 19/10/2021 . . . 50
1.3.2.1.14. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 284 (pom.) del 26/10/2021 . . . 53
1.3.2.1.15. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/11/2021 . . . 58
1.3.2.1.16. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/11/2021 . . . 59
1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 314 (pom.) del 26/04/2022 . . . 62
1.3.2.1.18. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 10/05/2022 . . . 65
1.3.2.1.19. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 321 (pom.) del 14/06/2022 . . . 68
1.3.2.1.20. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 330 (ant.) del 21/07/2022 . . . 73
1.4. Trattazione in consultiva . . . 92
1.4.1. Sedute . . . 93
1.4.2. Resoconti sommari . . . 94
1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 95
1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020 . . . 96

1.4.2.2. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 107

1.4.2.2.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 38 (ant., Sottocomm. pareri) del 24/06/2020 108

1.4.2.2.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020 109

1. DDL S. 1712 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1712
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente
Titolo breve: *Rapporto di conto corrente*

Iter
10 maggio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1712	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Armando Siri (L-SP-PSd'Az)
Cofirmatari
Enrico Montani (L-SP-PSd'Az), **Alberto Bagnai** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Saviane** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Arrigoni** (L-SP-PSd'Az), **Luigi Augussori** (L-SP-PSd'Az), **Claudio Barbaro** (L-SP-PSd'Az), **Giorgio Maria Bergesio** (L-SP-PSd'Az), **Stefano Borghesi** (L-SP-PSd'Az), **Simone Bossi** (L-SP-PSd'Az), **Luca Briziarelli** (L-SP-PSd'Az), **Francesco Bruzzone** (L-SP-PSd'Az), **Roberto Calderoli** (L-SP-PSd'Az), **Maurizio Campari** (L-SP-PSd'Az), **Massimo Candura** (L-SP-PSd'Az), **Maria Cristina Cantu'** (L-SP-PSd'Az), **Marzia Casolati** (L-SP-PSd'Az), **Stefano Corti** (L-SP-PSd'Az), **William De Vecchis** (L-SP-PSd'Az), **Antonella Faggi** (L-SP-PSd'Az), **Roberta Ferrero** (L-SP-PSd'Az), **Sonia Fregolent** (L-SP-PSd'Az), **Umberto Fusco** (L-SP-PSd'Az), **Tony Chike Iwobi** (L-SP-PSd'Az), **Michelina Lunesu** (L-SP-PSd'Az), **Raffaella Fiormaria Marin** (L-SP-PSd'Az), **Roberto Marti** (L-SP-PSd'Az), **Tiziana Nisini** (L-SP-PSd'Az), **Andrea Ostellari** (L-SP-PSd'Az), **Giuliano Pazzaglini** (L-SP-PSd'Az), **Emanuele Pellegrini** (L-SP-PSd'Az), **Pasquale Pepe** (L-SP-PSd'Az), **Simona Pergreffi** (L-SP-PSd'Az), **Cesare Pianasso** (L-SP-PSd'Az), **Simone Pillon** (L-SP-PSd'Az), **Daisy Pirovano** (L-SP-PSd'Az), **Pietro Pisani** (L-SP-PSd'Az), **Mario Pittoni** (L-SP-PSd'Az), **Nadia Pizzol** (L-SP-PSd'Az), **Stefania Pucciarelli** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Ripamonti** (L-SP-PSd'Az), **Erica Rivolta** (L-SP-PSd'Az), **Massimiliano Romeo** (L-SP-PSd'Az), **Gianfranco Rufa** (L-SP-PSd'Az), **Maria Saponara** (L-SP-PSd'Az), **Rosellina Sbrana** (L-SP-PSd'Az), **Erika Stefani** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Tosato** (L-SP-PSd'Az), **Gianpaolo Vallardi** (L-SP-PSd'Az), **Manuel Vescovi** (L-SP-PSd'Az), **Cristiano Zuliani** (L-SP-PSd'Az)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **11 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 189 del 11 febbraio 2020.
Classificazione TESEO
CONTI CORRENTI BANCARI
Articoli

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.1), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.1), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Marco Perosino** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 4 giugno 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)** **in sede redigente** il 7 aprile 2020.
Annuncio nella seduta n. 205 dell'8 aprile 2020.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1712

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1712

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIRI** , **MONTANI** , **BAGNAI** , **SAVIANE** , **ARRIGONI** , **AUGUSSORI** , **BARBARO** , **BERGESIO** , **BORGHESI** , **Simone BOSSI** , **BRIZIARELLI** , **BRUZZONE** , **CALDEROLI** , **CAMPARI** , **CANDURA** , **CANTÙ** , **CASOLATI** , **CORTI** , **DE VECCHIS** , **FAGGI** , **FERRERO** , **FREGOLENT** , **FUSCO** , **IWOBI** , **LUNESU** , **MARIN** , **MARTI** , **NISINI** , **OSTELLARI** , **PAZZAGLINI** , **Emanuele PELLEGRINI** , **PEPE** , **PERGREFFI** , **PIANASSO** , **PILLON** , **PIROVANO** , **Pietro PISANI** , **PITTONI** , **PIZZOL** , **PUCCIARELLI** , **RIPAMONTI** , **RIVOLTA** , **ROMEO** , **RUFA** , **SAPONARA** , **SBRANA** , **STEFANI** , **TOSATO** , **VALLARDI** , **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2020

Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge nasce da numerosi casi di cittadini che, negli ultimi mesi, si sono visti chiudere unilateralmente e senza motivo il rapporto di conto corrente, pur in presenza di saldi attivi, costringendoli per effetto delle segnalazioni interbancarie a non poter più disporre delle proprie provviste.

La banca infatti chiude il rapporto di conto corrente consegnando al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura ha necessità di un conto corrente e di un rapporto bancario per essere tradotto in liquidità disponibile alla spesa o utilizzato per il pagamento di spese e utenze, e il correntista a sua volta si trova impossibilitato ad aprire un nuovo conto corrente presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria. Nel quadro normativo vigente, infatti, anche se il correntista ha poste in attivo sul conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni di contante.

Circa la chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito opera il combinato disposto dall'articolo 1845 del codice civile e della normativa riguardante il codice del consumo; in particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: « Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori ». Inoltre stabilisce che: « Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni ».

L'obiettivo del presente disegno di legge è quindi quello di fare chiarezza sulla funzione degli istituti di credito a seguito delle normative vigenti sulle limitazioni dell'utilizzo del contante (disposizioni contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e nella legge 27 dicembre 2017, n. 205): un metodo di controllo al quale il Governo Monti ha scelto di accompagnare anche un limite di utilizzo del denaro contante, introdotto per la prima volta attraverso il decreto « Salva Italia » (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) che ha fissato la soglia di utilizzo ad un massimo di 1.000 euro. Con la legge di stabilità 2016, il Governo Renzi non ha cancellato

questo limite ma si è limitato a triplicare l'ammontare di tale soglia, portando il limite di utilizzo del contante a 3.000 euro. L'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha poi stabilito un tetto di 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.

La normativa in materia impone, inoltre, al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata ed è, quindi, importante chiarire che il conto corrente deve essere considerato uno strumento da garantire a chiunque e indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese e non può mai e in nessun caso essere negato, né prima della sua apertura né tantomeno successivamente.

Il presente disegno di legge è dunque volto ad eliminare la possibilità per gli istituti di credito di recedere dal contratto senza che vi sia un motivo grave e inserisce l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 33, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la lettera *a)* è abrogata.

2. Dopo l'articolo 1857 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 1857-*bis*. - *(Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente)* - La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente.

La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1712
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente
Titolo breve: *Rapporto di conto corrente*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

N. 178 (ant.)
4 giugno 2020

N. 181 (ant.)
11 giugno 2020

N. 57 (pom.)
7 luglio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 58 (ant.)
8 luglio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 188 (ant.)
9 luglio 2020

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

N. 61 (pom.)
21 luglio 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 192 (ant.)
23 luglio 2020

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

N. 193 (pom.)
28 luglio 2020

N. 259 (ant.)
15 luglio 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 262 (ant.)
22 luglio 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

N. 264 (ant.)
28 luglio 2021

N. 266 (pom.)
3 agosto 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 282 (pom.)
19 ottobre 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

N. 284 (pom.)
26 ottobre 2021

N. 286 (pom.)
3 novembre 2021

N. 287 (pom.)
9 novembre 2021

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 314 (pom.)
26 aprile 2022

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente

N. 315 (pom.)
10 maggio 2022

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 321 (pom.)
14 giugno 2022

N. 330 (ant.)
21 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 178 (ant.) del 04/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020
178ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Discussione e rinvio)

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) introduce il provvedimento, che muove dalla circostanza che per molti clienti le banche hanno unilateralmente chiuso il rapporto di conto corrente, pur in presenza di saldi attivi, con conseguente difficoltà ad aprire un nuovo conto in altro istituto di credito, per effetto di segnalazioni interbancarie. Inoltre, il rilascio di un assegno circolare all'atto della chiusura, in assenza di nuovo rapporto bancario, rende sostanzialmente inutilizzabile tale titolo di credito.
La previsione dell'articolo 1845 del codice civile disciplina il recesso dal contratto bancario: se esso ha una durata determinata, prima della scadenza del termine, il recesso è previsto per "giusta causa"; se il contratto è a tempo indeterminato, il recesso è consentito con un periodo di preavviso, senza giusta causa. I proponenti si riferiscono al recesso senza giusta causa, ma per decisione unilaterale della banca.
Per inquadrare tale problematica, ricorda che il Governo ha fornito alcuni dati in risposta all'interrogazione presentata dal senatore Siri, sul punto. In tale occasione il rappresentante del Governo ha dichiarato che il Ministero dell'Economia non è a conoscenza di condotte delle banche di recesso unilaterale e di conseguente impossibilità a versare l'assegno circolare ricevuto all'atto della chiusura. Inoltre, la specifica materia dei contratti in materia finanziaria è regolata anche dall'articolo 33 del codice del consumo, laddove si prevede la possibilità di recesso senza preavviso ma con giustificato motivo anche in caso si contratti a tempo indeterminato.
La nozione cardine quindi appare essere la "giusta causa" che consente il recesso: il Ministero dello sviluppo economico, interpellato sul punto, ha espresso l'opinione che la "giusta causa" è riferibile a eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, e che afferiscono alla sfera del cliente, con particolare riferimento al grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito. Tenuto conto che la disciplina antiriciclaggio impone alle banche di verificare periodicamente l'affidabilità del cliente rispetto a tale condotte e materie, e che comunque, al di là del saldo attivo, anche lo

svolgimento di indagini o di rilievi da parte delle autorità potrebbe compromettere il giudizio sul cliente, il principio dell'autonomia negoziale consente il recesso.
L'autonomia riconosciuta alle banche sul punto trasforma il cliente in un vero e proprio "apolide finanziario" con conseguenze gravi soprattutto in considerazione della disciplina sulla limitazione del contante, che aggiunge un ulteriore tassello alla limitazione di agibilità finanziaria del soggetto colpito dalla decisione della banca. Inoltre, con l'incrocio dei dati di informazioni finanziarie e con le centrali di segnalazioni, non è escluso che il cliente non trovi banche disposte ad aprire un conto corrente.
Esistono due posizioni diverse che richiedono soluzioni diverse. La prima: il conto corrente senza apertura di credito che oggi le banche considerano un servizio prestato al cliente per operazioni diverse in cambio di commissioni. Questo conto oggi non corrisponde di fatto interessi e anzi ha un costo fisso e costi variabili per commissioni che vengono considerati esosi dai correntisti e che richiederebbero un esame a parte. Per questo tipo di conto corrente può esistere la "giusta causa" per mancato rispetto delle clausole: ad esempio emissioni di assegni senza copertura, scarso movimento di operazioni e di importi monetari. La seconda: il conto corrente con apertura di credito, che può essere di cassa, di portafoglio, di anticipo fattura. Per questo conto la banca svolge una istruttoria complessa e approfondita sulle attività e proprietà del cliente, sul passato bancario, sulle altre operazioni analoghe con altre banche fissando un importo massimo di esposizione. La "giusta causa" consiste nel comportamento del cliente per uso del credito, mutate situazioni economiche dell'attività svolta.
Il disegno di legge propone l'abrogazione della norma del codice al consumo e inserisce un nuovo articolo al codice civile, in cui si obbliga la banca ad aprire un conto corrente e si vieta il recesso prima della scadenza del termine con saldi attivi. La soluzione, pur nella sua semplicità normativa, va valutata con attenzione, in quanto presuppone una comprimibilità dell'autonomia negoziale che, nel caso specifico, non sembra possibile, pena il travolgimento di principi consolidati. Infatti l'attività bancaria, a mente dell'articolo 10 del Testo unico bancario, ha "carattere di impresa" non essendovi più alcuna traccia della peculiare qualificazione pubblicistica in passato riconosciuta dalla legge bancaria del 1936 che parlava di "funzione di interesse pubblico". E tuttavia, come segnalato da autorevole dottrina, le modifiche introdotte dalla legge sul risparmio (2005), prima, e dalla disciplina regolatoria successiva alla crisi finanziaria, poi, hanno cambiato l'approccio all'attività bancaria che, come dimostrato anche in questi mesi di pandemia, deve essere considerata come una struttura portante della vita economica.
La chiusura del conto implica la segnalazione al sistema interbancario oggi esercitato dalla Centrale dei rischi di Banca d'Italia e dal sistema di informazione creditizia. La segnalazione rende "non bancabile" il nominativo sino alla riabilitazione. Ben si comprende perciò quali siano le variabili che si possono verificare e le condizioni in cui può venire ad incappare il cittadino che, anche per semplice disguido o evento negativo temporaneo incorre nelle chiusure del conto corrente da parte di una banca.
Occorre perciò prevedere una forma di operabilità bancaria comunque, anche per evitare l'eccesso di circolazione di contante con pericolo di furti e con possibilità di effettuare operazioni dubbie per trasparenza e tracciabilità. Il contante può circolare entro i limiti fissati dalle leggi succedutesi negli anni e nella loro decorrenza, senza sottovalutare la presa di posizione della BCE che, con lettera del 16 dicembre 2019, invitava il Governo italiano ad elevare la soglia di limite all'uso del contante per pagamenti e ad ogni effetto.
In conclusione, il relatore ritiene che, per tutte le valutazioni espresse, appare opportuno riscrivere la norma proposta, tenendo valido il principio di tutela di ogni cittadino che ha necessità di essere titolare di un conto corrente, per servizi oppure per provvista di somme; avanza poi l'ipotesi di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, con la partecipazione, per esempio, di Banca d'Italia e ABI.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) esprime il favore della propria parte politica per il provvedimento, e plaude alla richiamata funzione pubblica del sistema del credito a tutela dei clienti, a maggior ragione a fronte delle leggi con le quali si limita la circolazione del contante, il diritto ad

avere un rapporto bancario con la disponibilità di un conto corrente.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*), dopo aver sottolineato i molteplici casi di abusi da parte degli istituti bancari che riguardano costi, gestione e operazioni nella gestione dei conti correnti, manifesta condivisione per la proposta in esame, che potrebbe garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra le parti coinvolte. Precisa quindi che da parte sua non ci sono ostilità preconcette nei confronti delle banche in quanto tali, ma ritiene certamente necessario denunciare la collusione tra sistema bancario e organi di vigilanza. Ricorda poi la scelta dell'ABI di istituire il consorzio "Patti Chiari", con relativo portale, in funzione della trasparenza, che poco prima della crisi del 2008 considerava molto affidabili i titoli della Lehman Brothers e diffidava dall'acquisto di BOT e CCP, giudicandoli rischiosi.

Il senatore FENU (*M5S*) condivide la finalità della norma, e apprezza il richiamo alla qualificazione pubblicistica del sistema del credito, già prevista dalla normativa del 1936; inoltre la proposta statuisce, anche a fronte della riduzione della circolazione del contante, una sorta di diritto al conto corrente.
A tale proposito richiama la riforma fiscale allo studio, che potrebbe vedere il coinvolgimento degli istituti di credito nell'applicare una ritenuta alla fonte sulle transazioni finanziarie, semplificando gli adempimenti burocratici dei contribuenti.
In conclusione, condivide l'ipotesi di procedere a un breve ciclo di audizioni informali.

A giudizio del senatore D'ALFONSO (*PD*) il carattere privatistico dell'attività bancaria definitivo con la riforma del 1992 non implica automaticamente il disinteresse del sistema rispetto a più generali obbiettivi di carattere pubblico. Cita ad esempio il coinvolgimento del sistema bancario nel 1996 all'atto di realizzazione degli investimenti inseriti nei "Patti territoriali".

Viceversa, non è necessario invocare l'indicazione legislativa della natura pubblicistica delle attività delle banche per assegnare ad esse compiti e funzioni di carattere più generale, che possono essere svolti in forza di norme pattizie o convenzionali.

A suo parere la problematica segnalata dai presentatori del disegno di legge merita attenzione e il tentativo normativo suscita interesse; tuttavia, esprime un atteggiamento di cautela rispetto a un'automatica accettazione senza riflettere sulle conseguenze sistemiche, della natura pubblicistica dell'attività creditizia.

A giudizio del presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che interviene nel merito, sia l'evoluzione tecnologica che le norme di limitazione dell'uso del contante comportano come conseguenza diretta che l'utilizzo del conto corrente rappresenta ormai uno strumento di cittadinanza finanziaria, in assenza del quale si è privati di una libertà fondamentale. Da tale considerazione discende che la decisione di privare i cittadini di tale strumento non dovrebbe appartenere a un organismo di carattere privatistico. Inoltre, è evidente la correlazione tra il carattere digitale dei mezzi di pagamento e l'uso del conto corrente, con una sostanziale privatizzazione della funzione essenziale della sovranità monetaria. Condivide quindi la proposta di legge e non nega, come sottolineato anche dal relatore, l'opportunità di una migliore formulazione normativa; condivide come ha opportunamente dichiarato il relatore, l'esigenza di valutare anche la recente presa di posizione della Banca centrale europea sulla disciplina di limitazione del contante prevista nella legge di bilancio per il 2020, ai fini dell'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI preannunzia la convocazione di un Ufficio di presidenza al termine della seduta

pomeridiana delle 15, ove ne ricorrano le condizioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 181 (ant.) dell'11/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
181ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 4 giugno.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*), dopo aver richiamato i principali aspetti della relazione introduttiva e le motivazioni sottese al disegno di legge in esame, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, coinvolgendo, per esempio, la Banca d'Italia e l'ABI.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, nell'avanzare l'ipotesi di ascoltare anche rappresentanti della Banca centrale europea per i profili connessi alla gestione del contante, tenuto conto del parere espresso da ultimo a dicembre sul decreto crescita, sollecita i Gruppi a indicare i soggetti da audire al fine di predisporre il relativo calendario.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) giudica necessario audire anche le associazioni dei consumatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il presidente BAGNAI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) sottopone alla relatrice l'opportunità di inserire nella proposta di relazione che sta predisponendo un riferimento alla positiva esperienza italiana nell'ambito del mercato delle sigarette elettroniche.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene che l'argomento dovrebbe essere trattato in occasione dell'esame di un provvedimento più idoneo.

La relatrice DRAGO (*M5S*), pur dichiarando la propria disponibilità, fa notare che negli articoli di competenza non vi è alcun riferimento all'argomento segnalato.
Ne approfitta comunque per segnalare la posizione di privilegio dell'Italia, che ha già dato attuazione a molte delle disposizioni previste dalle direttive e dai regolamenti contenuti nella legge di delegazione europea.
Anticipa quindi alcuni elementi della sua proposta di relazione, che si riserva di presentare al più presto. In particolare, dopo aver richiamato i poteri di vigilanza della Banca d'Italia, evidenzia le recenti determinazioni assunte dall'Unione Europea in tema di CRRD circa le misure per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19, nonché la rilevanza dell'articolo 10, che si pone l'obiettivo di tenere conto delle lacune emerse con la grande crisi finanziaria del 2008 e 2011 e di rafforzare conseguentemente i requisiti prudenziali delle banche e delle imprese di investimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI propone di convocare un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori al termine dell'odierna seduta.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, come convenuto poc'anzi, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 57 (pom.) del 07/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020

Presidenza del Presidente
BAGNAI
indi del Vice Presidente
MARINO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1712 (UTILIZZO CONTO CORRENTE)

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 58 (ant.) dell'08/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1712 (UTILIZZO CONTO CORRENTE)

1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 188 (ant.) del 09/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
188ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*), che condivide alcuni dei rilievi contenuti nella proposta del relatore ed esprime perplessità sul testo in esame. Il provvedimento, infatti, essendo stato predisposto prima della pandemia da Covid-19, non tiene in adeguato conto le conseguenze della crisi economica e rischia di rappresentare un ulteriore aggravio per le imprese. Segnala peraltro che i vari Accordi di Basileain materia di requisiti patrimoniali delle banche hanno reso sempre più difficile l'accesso al credito per le aziende, che non vengono più valutate sulla base di elementi relazionali e di conoscenza diretta, bensì sulla scorta di indicatori universali applicabili in maniera univoca, a prescindere dalla situazione economica locale. Riportando la propria esperienza imprenditoriale, segnala che alla sua attività, legata al settore edile, viene attribuito un *rating* differente a seconda dell'istituto bancario coinvolto, *rating* che peraltro non tiene più in considerazione *asset* come capannoni e piazzali, cui precedentemente veniva riconosciuto un valore.
Con riferimento alle misure anticrisi, manifesta dei dubbi circa l'effettiva efficacia delle misure in tema di prestiti alle imprese, soprattutto con riferimento alle medie e piccole, in quanto i ridotti termini temporali di restituzione degli stessi potrebbero indurre le aziende a rinunciare o comunque a rinviare

ulteriormente qualsiasi tipo di investimento produttivo, come la sostituzione di impianti o l'introduzione di innovazioni tecnologiche.
In conclusione annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore è posta ai voti e approvata.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Per le parti di maggiore interesse della Commissione segnala l'articolo 9, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, la cui dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico e introduce sanzioni in caso di mancato pagamento dello stesso. Inoltre, trasferisce al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.
Quanto alle restanti parti del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni e l'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano".
Il relatore richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.
Il seguente articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico, l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore e l'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore.
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Conclusivamente, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto*) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 21 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1712

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1712, recante disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente, il 7 e l'8 luglio scorsi, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione nazionale tutela il comparto oro (ANTICO), i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:
l'Atto del Governo in esame interviene sulla disciplina relativa agli indicatori della crisi d'impresa e dell'insolvenza, stabilendo in particolare che gli effetti della dichiarazione attestata, in presenza della quale non si applicano all'impresa gli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, decorrono dall'esercizio successivo a quello al quale si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata;
il provvedimento in oggetto adotta, relativamente all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche;
viene altresì ridefinita la nozione di gruppo di imprese, escludendo dal suo perimetro sia lo Stato che gli enti territoriali e chiarendo il procedimento per la richiesta di misure protettive formulata prima della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione;
considerato che:
l'Atto del Governo in esame, intervenendo sulla disciplina degli OCRI - Organismi di composizione della crisi d'impresa - va ad incidere in particolare sull'individuazione del componente riconducibile al debitore in crisi e sulla qualità dei soggetti che possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi;
la proroga della data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa comporta una non condivisibile posticipazione delle disposizioni pensate per rendere più rapida la ristrutturazione dei debiti fiscali mediante la transazione fiscale di cui all'art. 182-*ter* della Legge Fallimentare, laddove in

base alla transazione fiscale leimprese che si trovino in una situazione di crisi finanziaria, reversibile o irreversibile, possono proporre all'Agenzia delle Entrate una falcidia ovvero una dilazione di pagamento dei debiti tributari più ampia di quella ordinaria;
la transazione fiscale avrebbe effetti positivi di gran lunga maggiori rispetto alla rottamazione delle cartelle o al saldo e stralcio che, invece, non solo non si applicano ai debiti non iscritti a ruolo, consentono minori dilazioni di pagamento e prevedono solo la falcidia di sanzioni e interessi, ma risultano inadeguati per i casi più critici e di maggiore entità;
ritenuto inoltre che:
l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame contiene modifiche alle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relative alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi;
tale articolo, tuttavia, non interviene sul comma 4 dell'articolo 14 del Codice, in base al quale le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti;
la formulazione del comma 4 dell'articolo 14 del Codice pone un problema di raccordo con l'articolo 3, paragrafo 2, lett. c), della Direttiva (UE) n. 2019/1023 sulle procedure di ristrutturazione preventiva e di esdebitazione, in quanto la Direttiva, nel prevedere che gli strumenti di allerta possano includere incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, non menziona affatto, le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi. Inoltre la Direttiva prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non, come invece previsto dal Codice, agli organi di controllo. Risulta dunque evidente come la Direttiva preveda che tali incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi debbano effettuare le segnalazioni ai debitori stessi e non ai terzi, come invece stabilito dal Codice;
l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame non interviene neppure sull'articolo 12, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; articolo, questo, che pure pone problemi di raccordo con la Direttiva (UE) n. 2019/1023 laddove si prevede che l'attivazione della procedura di allerta, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Al riguardo, non solo la Direttiva, sotto il profilo dell'impianto sistematico, prevede un sistema meno procedimentalizzato in tema di misure di allerta, ma si pone anche più in generale un problema di eccessiva limitazione della libertà contrattuale dei creditori;
ritenuto altresì che:
l'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, prevede che il ricorso al tribunale competente per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata possa essere presentato da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero;
suscita diverse perplessità tale previsione di azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresaper l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in quanto la soglia debitoria di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, è facilmente superata dal mutuo prima casa, il cui valore non è affatto indice di una pericolosa situazione debitoria anche alla luce del fatto che la temporanea incapacità ad adempiere può essere un effetto dell'emergenza epidemiologica, così come nel caso della piccola impresa l'affidamento superiore a ventimila euro è prassi normale e l'illiquidità dovuta all'emergenza epidemiologica non può essere sinonimo di insolvenza, essendo questo un concetto economico, mentre l'incapacità al pagamento è concetto finanziario;
tali perplessità sono alimentate anche dal fatto che si può presumere che, in caso di previsione della possibilità per il creditore acquirente di NPL di poter presentare istanza per l'apertura di liquidazione controllata, considerate le cifre irrisorie pagate, si assisterà ad un dilagare di richieste di aperture di

liquidazioni controllate perché per le società acquirenti il credito NPL sarà meno costosa la richiesta in tribunale che l'azione di riscossione del credito,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'anticipazione della data di entrata in vigore della disciplina della transazione fiscale, la cui posticipazione dell'entrata in vigore dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 disposta dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, risulta non condivisibile alla luce della gravità della situazione finanziaria in cui le imprese versano a causa degli effetti economici della crisi epidemica da Covid-19;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 3 dell'articolo 12 del Codice che, limitando in misura eccessiva i diritti dei soggetti creditori e discostandosi dall'approccio della Direttiva (UE) n. 2019/1023, prevede che l'attivazione della procedura di allerta e la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita non costituiscano causa di risoluzione dei contratti pendenti, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. In subordine, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che l'attivazione delle procedure di allerta o la presentazione di istanza di composizione assistita non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti o di revoca degli affidamenti, in modo tale da mantenere così la possibilità di risoluzione o revoca in presenza di altre legittime cause;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 4 dell'articolo 14 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allo scopo di allineare la disciplina di quest'ultimo alla Direttiva (UE) n. 2019/1023 che, all'articolo 3, paragrafo 2, lett. c), non menziona affatto le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi e che, inoltre, prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non certo agli organi di controllo;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di superare l'attuale previsione circa la possibilità di un'azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresa per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, possibilmente anche sostituendo la soglia debitoria di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, con il valore medio di un mutuo prima casa, nonché valutando l'opportunità di stabilire la non azionabilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata da parte del creditore acquirente di NPL.

1.3.2.1.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 61 (pom.) del 21/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020

Presidenza del Vice Presidente
STEGER

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287 (RECUPERO DEI CREDITI IN SOFFERENZA)

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1712 (UTILIZZO CONTO CORRENTE)

1.3.2.1.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 192 (ant.) del 23/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020
192ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) ***Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore FENU (*M5S*) rinuncia ad intervenire in replica.

Prende quindi la parola il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che si sofferma inizialmente sul tema dell'onerosità del carico fiscale sul lavoro dipendente, richiamando l'intervento, in vigore dal primo luglio scorso, di riduzione del cuneo fiscale che riguarda 16 milioni di lavoratori. Tale iniziativa temporanea dovrà essere consolidata, anche in un disegno più ampio di riforma complessiva del sistema impositivo sui redditi di lavoro dipendente. In proposito, nega l'ipotesi che il trasferimento dell'onere fiscale dal lavoro ad altri fattori di produzione possa significare l'introduzione di una nuova misura patrimoniale, in aggiunta a quelle peraltro già in essere a determinate condizioni.

In materia di tassazione delle multinazionali, incluse quelle digitali, ricorda che, a fronte del dibattito in corso in Europa e in attesa di determinazioni comunitarie, l'Italia ha già varato una *web tax* , che è entrata in vigore il primo gennaio 2020.

In relazione invece al potenziamento dei pagamenti elettronici anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale, oggetto di alcuni riferimenti critici nel corso del dibattito, evidenzia che tale misura, che dovrà essere affiancata da un sistema di raccolta dati che garantisca la tracciabilità delle transazioni, è utile principalmente per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

In merito alle considerazioni del senatore Marino, assicura che il Governo intende proseguire il rapporto dialettico con le opposizioni, come già indicato in più occasioni dal Presidente del Consiglio. Finora le proposte di collaborazione non sono state ritenute soddisfacenti dalle stesse, tuttavia ritiene

fondamentale che si trovino ulteriori modalità di confronto, anche perché su taluni temi la convergenza è possibile.
Il ritardo nella presentazione del Piano nazionale delle riforme, peraltro a seguito di accordi europei, è stato legato all'incertezza sugli effetti economici della pandemia. Tale scelta ha peraltro consentito al Governo di varare un documento che fosse coerente anche con gli esiti dei cosiddetti "Stati generali", che si sono svolti a Villa Pamphilj nel mese di giugno, e contenesse quindi i temi generali degli investimenti pubblici e privati nei settori della tecnologia, della ricerca, della transizione ecologica e della sanità, soprattutto con riferimento all'assistenza territoriale.
Circa le iniziative adottate dal Governo per affrontare la crisi economica, aventi natura emergenziale, evidenzia che l'obiettivo era quello di evitare il fallimento della attività economiche e la perdita di posti di lavoro e di trasferire risorse alle famiglie. L'ulteriore scostamento di bilancio varato dal Consiglio dei ministri sarà destinato a completare gli interventi già previsti.
Condivide poi il riferimento del senatore D'Alfonso in merito al recupero dei crediti e assicura il massimo impegno in proposito da parte dell'Agenzia delle entrate, pur nel rispetto dei tempi necessari ad effettuare i relativi controlli.
In risposta al senatore Saviane contesta il giudizio secondo cui il Governo non rivolgerebbe le necessarie attenzioni ai lavoratori autonomi e alle partite IVA. A testimonianza di ciò ricorda l'innovativo varo di ammortizzatori sociali a loro favore, per circa 5 miliardi, e gli aiuti, per altrettanti miliardi, destinati alle piccole imprese.
Il Sottosegretario tratta poi sinteticamente la vicenda delle scadenze fiscali, sottolineando che, diversamente da quanto deciso da altri Paesi europei, il Governo ha addirittura operato un taglio dell'IRAP per 4 miliardi di euro. Inoltre, la decisione di escludere sanzioni e interessi, secondo alcuni criteri, per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive rappresenta certamente un ausilio per le imprese. Il Governo dichiara comunque la disponibilità a rivedere il sistema fiscale attuale, anche per garantirne una maggiore sostenibilità, e a prevedere una diversa ripartizione dei pagamenti nel tempo. Le risorse necessarie potranno rinvenire proprio dalla lotta all'evasione, che rappresenta un fattore che altera la competitività e genera corruzione nel sistema economico, a partire dal lavoro nero e dalla sicurezza sul lavoro. Con la collaborazione del Parlamento si dice convinta che sarà possibile anche una razionalizzazione delle agevolazioni, anche quelle indirizzate alle imprese, che attualmente ammontano a più di cento.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) invita il relatore a considerare l'opportunità di inserire nel parere un riferimento al fenomeno della delocalizzazione delle imprese italiane.

La senatrice DRAGO (*M5S*) chiede al relatore di aggiungere nel parere una osservazione relativa alle politiche familiari.

Il relatore FENU (*M5S*), accogliendo i suggerimenti appena pervenuti, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che prende atto e apprezza le rassicurazioni del Governo e del relatore che escludono il varo di una nuova imposta patrimoniale;

condivide le osservazioni contenute nel parere riferite alla riforma del processo tributario e alla cessione dei crediti. Esprime quindi l'auspicio che in tema di rilancio del Paese le forze politiche possano procedere insieme sul medesimo percorso e annuncia che, attenuando la valutazione espressa nell'intervento in discussione generale, il voto del proprio Gruppo, almeno nella fase consultiva, sarà di astensione.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) esprime un parziale apprezzamento per il Programma nazionale di riforme in esame nonché per il nuovo parere presentato dal relatore e annuncia quindi su di esso il voto di astensione del proprio Gruppo.
Evidenzia che i numerosi scostamenti di bilancio varati finora e le difficoltà dell'economia hanno fatto innalzare significativamente il rapporto *deficit*/PIL. Le stesse risorse che l'Italia otterrà dal *Recovery Fund*, anche quelle a fondo perduto, provocheranno un ulteriore aumento del debito, ma auspica che almeno il livello dello *spread* possa calare in reazione al varo di progetti apprezzati anche all'estero.
Relativamente alla riforma fiscale annunciata anche dal rappresentante del Governo, si augura che la Commissione possa fornire il proprio contributo, con spirito costruttivo e disponendo di tutto il tempo necessario.
Dopo aver giudicato non condivisibili i continui riferimenti alla lotta all'evasione fiscale in un periodo in cui il contribuente medio è alle prese con la lotta per la sopravvivenza economica, chiede che la *web tax* diventi efficace al fine di poterla davvero definire come tassa.
In conclusione, invita il Governo a sostenere misure e investimenti capaci di produrre ricchezza attraverso il lavoro, anche se ritiene che la visione economica che caratterizza l'attuale maggioranza probabilmente non lo renderà possibile.

La senatrice DRAGO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo ed esprime un personale apprezzamento per il riferimento nel parere alle politiche familiari. Infatti, la previsione di un assegno unico per i figli a carico fino a 21 anni, approvata dalla Camera dei deputati, rischia di essere insufficiente a promuovere un aumento della natalità nel Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di parere contrario presentata dai senatori Bagnai, Montani, Riccardi, Saviane e Siri.

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ALFONSO (*PD*) introduce per le parti di competenza il provvedimento, ricordando che l'articolo 10 reca una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. In particolare, il comma 7, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 23 del 2020, introduce alcune disposizioni che specificano i requisiti necessari per le cooperative edilizie a proprietà indivisa ai fini dell'accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa. Le norme introdotte stabiliscono altresì un sistema di calcolo dell'importo massimo del mutuo ammissibile e modulano la durata della sospensione delle rate in base alla percentuale di soci assegnatari che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al Fondo.
L'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno

erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.
L'articolo 27, comma 3, apporta alcune semplificazioni in materia di obblighi antiriciclaggio. Viene eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla legge, ove l'identificazione avvenga a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei. Inoltre, per l'instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità del cliente.
L'articolo 44 introduce alcune disposizioni, con efficacia limitata fino al 30 aprile 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del *quorum* richiesto. Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute.
L'articolo 46, comma 1, lettera *b)*, pone in capo ai Commissari straordinari che presiedono i comitati di indirizzo delle ZES ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento - affidato al comitato di indirizzo - tra gli sportelli unici ed il SUA - Sportello unico amministrativo. La norma interviene, inoltre, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES regionali o interregionali.
L'articolo 55 reca modifiche alla legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette). Tali modifiche riguardano le disposizioni relative alla nomina del presidente e del direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo dei beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.
Infine, l'articolo 55 chiarisce la decorrenza del termine relativo all'iscrizione all'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di direttore dell'Ente parco e novella un articolo della legge n. 353 del 2000 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) riguardante il rimboschimento delle aree percorse da fuoco, mentre l'articolo 64 introduce delle disposizioni di semplificazione per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal*, anche tramite il coinvolgimento di SACE S.p.A..

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1712

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1712, in materia di utilizzo del conto corrente, il 21 luglio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, è stato audito il dottor Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti, il quale ha depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE
E CONNESSI ALLEGATI**

La 6a Commissione Finanze e Tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo, premesso che:
quest'anno - sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea - il DEF è stato presentato alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni (Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;
il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus;
nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto dell'evasione, nonché le misure di semplificazione fiscale volte ad immettere liquidità;
la riforma fiscale sarà improntata al principio di progressività e volta a migliorare l'equità e l'efficienza del sistema tributario, riducendo le aliquote sui redditi di lavoro. L'obiettivo del Governo è quello di disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca la pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli. Al tempo stesso, sarà esaminato il sistema delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi così da incentivare la transizione ecologica;
considerato che:
nell'ambito delle misure fiscali orientate a perseguire obiettivi di efficienza e di equità, il Governo ha introdotto, da gennaio 2020, una *Web tax,*che, tuttavia **,** ha carattere temporaneo;
la crisi epidemiologica ha impresso una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione e reso ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia;
le misure in ambito di adempimenti fiscali e di imposizionetributaria sono volte ad evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità e a fornire un ulteriore stimolo all'economia;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una specifica indicazione al Governo per adottare un provvedimento di semplificazione fiscale recante misure specifiche volte ad introdurre il criterio dei volumi di dati trasferiti all'estero alle imprese digitali quale indicatore di fatturato per l'applicazione dell'imposta digitale, superando, dunque, tanto il criterio della transazione economica veicolata dalla piattaforma, quanto quello degli introiti da pubblicità;
in relazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di implementare gli strumenti già esistenti, garantendo che le misure da adottare non si traducano in un prelievo sui patrimoni;
nell'ottica di una maggiore efficienza e di migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, appare opportuno indicare nella riforma del processo tributario uno snodo importante della riforma fiscale;
appare opportuno adottare misure di semplificazione volte ad incentivare lo strumento della cessione del credito al fine di consentire una maggiore liquidità per i contribuenti, agevolare la ripresa economica e snellire i tempi per la fruizione dei crediti fiscali;
appare essenziale, ai fini del concreto operare della riforma, garantire maggiori risorse organizzative e di personale alle Agenzie Fiscali, al fine di consentire l'implementazione dell'organico e rendere più efficiente l'operato delle stesse.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE E CONNESSI ALLEGATI

La 6a Commissione Finanze e Tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo, premesso che:
quest'anno - sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea a seguito della eccezionalità della crisi pandemica e in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea - il DEF è stato presentato alle Camere in una versione più sintetica, comprendente le sole prime due sezioni (Programma di stabilità e Analisi e tendenze della finanza pubblica), mentre la presentazione del PNR e dei principali allegati è stata posticipata ad un momento successivo al completamento delle misure economiche più urgenti e al perfezionamento della strategia di riapertura delle attività produttive;
il Programma Nazionale di Riforma delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l'innovazione, la sostenibilità, l'inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus;
nella Sezione dedicata alla strategia di riforma nelle aree prioritarie, tra gli strumenti per il rilancio del Paese dopo l'emergenza economico-sanitaria, il Governo individua la riforma fiscale, con specifico riferimento al contrasto dell'evasione, nonché le misure di semplificazione fiscale volte ad immettere liquidità;
la riforma fiscale sarà improntata al principio di progressività e volta a migliorare l'equità e l'efficienza del sistema tributario, riducendo le aliquote sui redditi di lavoro. L'obiettivo del Governo è quello di disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca la pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli. Al tempo stesso, sarà esaminato il sistema delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi così da incentivare la transizione ecologica;
considerato che:
nell'ambito delle misure fiscali orientate a perseguire obiettivi di efficienza e di equità, il Governo ha introdotto, da gennaio 2020, una *Web tax,*che, tuttavia **,** ha carattere temporaneo;
la crisi epidemiologica ha impresso una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione e reso ancora più cogente l'esigenza di rispondere alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia;
le misure in ambito di adempimenti fiscali e di imposizionetributaria sono volte ad evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità e a fornire un ulteriore stimolo all'economia;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una specifica indicazione al Governo per adottare un provvedimento di semplificazione fiscale recante misure specifiche volte ad introdurre il criterio dei volumi di dati trasferiti all'estero alle imprese digitali quale indicatore di fatturato per l'applicazione dell'imposta digitale, superando, dunque, tanto il criterio della transazione economica veicolata dalla piattaforma, quanto quello degli introiti da pubblicità;
in relazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di implementare gli strumenti già esistenti, garantendo che le misure da adottare non si traducano in un prelievo sui patrimoni;
nell'ottica di una maggiore efficienza e di migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, appare opportuno indicare nella riforma del processo tributario uno snodo importante della riforma fiscale;
appare opportuno adottare misure di semplificazione volte ad incentivare lo strumento della cessione del credito al fine di consentire una maggiore liquidità per i contribuenti, agevolare la ripresa economica e snellire i tempi per la fruizione dei crediti fiscali;
nella prospettiva della riforma fiscale appare opportuno dedicare specifiche risorse per il sostegno delle famiglie per contrastare la denatalità, nonché incentivi fiscali alle imprese che riportano in Italia le sedi produttive in precedenza delocalizzate;
appare essenziale, ai fini del concreto operare della riforma, garantire maggiori risorse organizzative e di personale alle Agenzie Fiscali, al fine di consentire l'implementazione dell'organico e rendere più efficiente l'operato delle stesse.

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI SAVIANE, BAGNAI, MONTANI, RICCARDI E SIRI
SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE E CONNESSI ALLEGATI

Lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR), che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), viene solitamente presentato contestualmente al Programma di stabilità (sezione I del DEF) e al documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica (sezione II del DEF). Quest'anno, invece, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, che ha colpito tutti i paesi europei, il PNR è stato presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni di Camera e Senato sul DEF 2020, ed è bene sottolineare che l'Italia è risultata l'unico paese a non aver presentato alla Commissione il proprio Piano nazionale delle riforme secondo i tempi stabiliti.

Nel programma i principali problemi riportati del sistema fiscale italiano riguardano il cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro, l'accumulo nel tempo di disparità di trattamento tra le diverse fonti di reddito e l'eccessiva complessità del sistema, tutto assolutamente vero ma peccato che non siano solo quelli poiché specialmente in una situazione come quella che stiamo vivendo il problema delle tasse in generale è del tutto evidente.

Un altro tema presente nel programma è quello relativo alla necessità di contrastare l'evasione fiscale, attraverso la diffusione dei pagamenti elettronici, prevedendo inoltre una progressiva riduzione della soglia all'utilizzo del contante. Nel commercio l'utilizzo del contante come mezzo di scambio ha sempre rappresentato un valido e pratico strumento, e non ha senso definire il contante come un mezzo di pagamento destinato ad estinguersi con lo scopo di combattere la c.d. evasione fiscale, considerando inoltre che eventuali evasori del Fisco possono procedere illecitamente tramite pagamenti elettronici, infatti la maggior parte di evasione di capitali non viene fatta tramite denaro contante bensì con l'utilizzo di falsificazioni contabili.

Sarebbe opportuno tendere la mano a lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva, i contribuenti più colpiti dalla crisi, attraverso una radicale semplificazione degli adempimenti Irpef e Iva, che segnerebbe il passaggio da un prelievo sugli incassi presunti a uno sugli incassi effettivi eliminando tra l'altro a monte il sistema del saldo e acconto, come da proposta che lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha recentemente avanzato.

In questo senso la Lega sta dando il proprio contributo: pochi giorni fa è stato presentato un disegno di legge al fine eliminare le inefficienze e i limiti che pervadono l'attuale sistema di compensazione dei crediti e debiti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni, introducendo al tempo stesso uno strumento innovativo, finalizzato ad accelerarne e a semplificarne l'attuazione; cosi come il 29 maggio scorso, la lega ha presentato un disegno di legge riguardante l'introduzione della flat tax per le famiglie fiscali, l'accorpamento delle ultime tre aliquote dell'imposta sul reddito delle persone, l'introduzione per 3 anni della flat tax sul reddito incrementale Irpef e la riduzione dell'aliquota dell'Ires.

Una nuova riforma fiscale, ispirata all'alleggerimento degli oneri nei confronti dei contribuenti non è più prorogabile, poiché solo ridando certezza e stabilità alle regole fiscali, eliminandone gli eccessivi adempimenti e limiti si può, infatti, migliorare il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, recuperando, così, quella fiducia nello Stato, come soggetto impositore, che è il presupposto per un rilancio della crescita e della competitività del Paese.

Si esprime pertanto parere contrario.

1.3.2.1.8. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193 (pom.) del 28/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente BAGNAI dà la parola al relatore D'ALFONSO (*PD*), che si riserva di presentare una proposta di parere nel più breve tempo possibile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore FENU (*M5S*), d'intesa con il relatore, senatore Buccarella, propone un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di condurre ulteriori approfondimenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto***

corrente
(Rinvio del seguito della discussione)

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) , prima di sottoporre alla Commissione un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alla luce del quadro emerso nel corso delle audizioni svolte, ritiene opportuno un rinvio dell'esame del disegno di legge, anche per un confronto con il primo firmatario, senatore Siri.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1708

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, in materia di istituzione delle zone franche montane in Sicilia, in data odierna, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi il signor Vincenzo Lapunzina e il dottor Riccardo Compagnino, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.9. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 259 (ant.) del 15/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2021
259ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE informa che è in corso un approfondimento da parte della Ragioneria generale dello Stato, destinataria della richiesta di Relazione tecnica da parte della Commissione bilancio, in esito al quale si possono desumere elementi relativi alle questioni di merito. La documentazione attinente verrà messa a disposizione di tutti i Commissari.

Prende atto la Commissione.

Il relatore FENU (*M5S*) evidenzia le principali criticità e i suggerimenti e contenuti nel documento di cui ha dato conto il Presidente. In particolare, la Ragioneria rileva che il testo presenterebbe profili di selettività territoriale alla luce dei principi europei in materia di aiuti di Stato ed apparirebbe altresì suscettibile di integrare un aiuto al funzionamento delle imprese, incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di matrice europea. Tali criticità tuttavia potrebbero essere superate prevedendo che l'agevolazione in questione sia usufruita nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti "*de minimis*".

Quanto all'ipotesi di applicare aliquote IVA ridotte diversificate alle attività produttive che hanno sede nelle aree disciplinate dalla legge in oggetto, la Ragioneria chiarisce che non è possibile prevedere aliquote differenziate sul territorio dello Stato e che, in base al combinato disposto degli articoli 98, 99 e allegato III della direttiva IVA, è possibile applicare un'aliquota ridotta solo a beni e servizi individuati nell'allegato III stesso. La previsione proposta peraltro, oltre a violare la direttiva IVA metterebbe a repentaglio anche il sistema delle risorse proprie UE di cui l'IVA è parte.
Per quanto attiene alla stima degli effetti finanziari, la Ragioneria segnala che tale adempimento non

può prescindere da una puntuale definizione dei Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa in esame. A tale proposito il relatore avanza due ipotesi: un elenco comprendente tutti i Comuni desumibili dal testo originario (per un totale di 132 Comuni) della Regione Siciliana e un altro elenco (con 88 Comuni) ottenuto selezionando i soli Comuni con riduzione tra il 2011 e il 2019 della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale. Nel primo caso si determinerebbero minori entrate pari a 145,5 milioni su base annua, mentre nel secondo si avrebbe un minore gettito pari a 77,3 milioni sempre su base annua. Per quanto concerne l'IVA, una eventuale riduzione di un punto percentuale, che comunque esporrebbe l'Italia a una doppia procedura di infrazione, costerebbe circa 16,3 milioni nella prima ipotesi e circa 9,3 milioni nella seconda.
In conclusione, preannuncia l'intenzione di avanzare delle proposte di modifica del testo, tenuto conto delle osservazioni citate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE giudica positivamente l'orientamento del relatore, caratterizzato da una utile linea prudenziale, che può contribuire a favorire una conclusione dell'*iter* parlamentare in linea con le aspettative della Regione siciliana, ma con attenzione ai costi complessivi. Auspica peraltro che tale soluzione normativa possa essere adottata in futuro anche per altri territori aventi le medesime caratteristiche di quelli oggetto del provvedimento. Infine, esprime la convinzione, basata sull'esperienza di amministratore locale, che per favorire lo sviluppo si debbano adottare necessariamente strumenti differenziati che tengano conto delle caratteristiche economiche e sociali locali.

Il sottosegretario DURIGON assicura la massima collaborazione del Governo al fine di raggiungere la necessaria sintesi politica.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede se nel documento, diversamene da quanto previsto dal disegno di legge, si ipotizzi di reperire le risorse a copertura del provvedimento nell'ambito delle risorse destinate al Mezzogiorno nel suo complesso.

Il PRESIDENTE rileva che è in fase di valutazione l'individuazione delle risorse all'interno della capienza che deriva dall'accordo annuale tra lo Stato e la Regione Siciliana. Rimarca viceversa che, al di fuori di tale quadro finanziario - che fa capo alle risorse comunque riferite alla Regione -, nell'ipotesi avanzata dalla senatrice Toffanin, si potrebbe configurare una violazione della disciplina degli aiuti di Stato.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) ricorda le origini storiche della attuale forma di governo della Regione siciliana e si augura che la soluzione normativa che verrà adottata possa fungere da stimolo per l'adozione di migliori forme di decentramento a favore delle esigenze del territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è rinviato.

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno 2020.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ripercorre l'*iter* del disegno di legge, richiamando i principali contenuti delle audizioni svolte e le interlocuzioni politiche avute, soprattutto con il proponente e il

suo Gruppo.

Segnala poi che la tematica posta dal disegno di legge deve esser inquadrata nella più ampia questione dell'inclusione finanziaria. Poiché il testo della proposta originaria è contraria al principio ordinamentale della libertà contrattuale, non potendosi prevedere un obbligo della banca - che svolge un'attività di impresa - a aprire o proseguire un contratto di tipo bancario (conto corrente), occorre individuare una disciplina che tuteli i consumatori, e gli utenti in generale di servizi bancari e finanziari, anche rispetto all'assolvimento di altre disposizioni che impongono l'utilizzo di forme di pagamento in formato digitale e non in contanti.

A tale proposito è possibile valorizzare la disciplina introdotta nel TUB nella sezione III conto di base, pur introdotta per altri fini. Da un lato, la banca è obbligata a svolgere una verificata rafforzata ai fini del contrasto al riciclaggio che determina un controllo sui requisiti della clientela, che può anche determinare la decisione della banca di rescindere il contratto (sia di conto corrente che di affidamento); dall'altra è ormai invalso nell'ordinamento bancario il principio dell'inclusione finanziaria, in forza del quale le banche e gli intermediari finanziari "sono tenuti a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base" (articolo 126-*novesdecies* del Testo unico in materia bancaria e creditizia).

Vale la pena sottolineare la differenza lessicale e normativa del citato articolo rispetto alla proposta di legge a prima firma del senatore Siri, che invece prevede l'obbligo ad aprire il rapporto di conto corrente. Gli intermediari sono tenuti a offrire un conto di pagamento ai consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea.

In ragione di tali considerazioni, ritiene opportuno presentare in qualità di relatore l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'unico articolo del provvedimento, pubblicato in allegato, che considera un punto di compromesso in merito al quale auspica un confronto con tutti i Gruppi, ribadendo la propria perplessità circa il contenuto dell'originario disegno di legge.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di pronunciarsi sulla proposta del relatore, che ritiene comunque possa avere elementi di ragionevolezza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1945) ***Sabrina RICCIARDI. - Disposizioni per l'introduzione di nuovi strumenti di sostegno all'economia anche a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19***
(1531) ***FENU ed altri. - Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti fiscali***
(1619) ***LANNUTTI ed altri. - Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in forma dematerializzata***
(2014) ***Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di certificazione e di compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione***
(2250) ***MARINO. - Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione***
(Discussione del disegno di legge n. 2250, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 2250 al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014.

Conviene la Commissione.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), facendo seguito alla sollecitazione del relatore Turco, segnala tra i soggetti da audire il Ministero dell'economia, l'Associazione bancaria italiana (ABI), Confindustria, Confapi, Confartigianato, Concommercio e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - CNDCEC.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) suggerisce di audire Confimi Industria.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) segnala di aver già trasmesso alla Presidenza le proprie richieste di audizione.

Il PRESIDENTE ricorda che comunque ulteriori richieste dovranno pervenire entro domani, venerdì 16.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1712

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo l'articolo 120-*bis* (Recesso), è inserito il seguente:

120-*bis*-*bis* (Recesso e apertura del conto di base). 1. «Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire un conto di base di cui all'articolo 126-*novedecies*, secondo le previsioni degli articoli contenuti nella Sezione III del capo II-*ter* del titolo VI del presente decreto, in caso di recesso dal contratto di conto corrente da parte dell'intermediario anche in esito all'effettuazione della adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo l'applicazione dell'articolo 42 del citato decreto n. 231. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta, da comunicare entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende rescisso».

1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 262 (ant.) del 22/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE segnala la necessità di un approfondimento sulle risorse destinate agli investimenti degli enti locali già definite nel PNRR, che riguardano tra l'altro gli investimenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio dal rischio idrogeologico. Propone quindi l'audizione informale del dottor Salvatore Bilardo, Ispettore capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Si associa il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario DURIGON condivide l'esigenza manifestata dalla Commissione.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori informazioni relativamente ai capitoli del Rendiconto generale dello Stato esclusi dalla dichiarazione di regolarità da parte della Corte dei conti.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di fornire gli elementi richiesti alla prima seduta utile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2117) ***COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***
(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore DE BERTOLDI (*FdI*) chiede un rinvio dell'esame del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) informa che, in relazione all'Atto senato n. 1712, recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", è pervenuta una nota scritta da parte di una consulente delle relazioni istituzionali di due realtà che rappresentano più di cento imprese operanti in Italia nel settore dei giochi pubblici (Criga e Get Network), che manifesta apprezzamento per la soluzione individuata con l'emendamento 1.100 a sua firma presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso.

Il sottosegretario DURIGON giudica ragionevole la proposta di modifica avanzata dal relatore, tuttavia, ritiene opportuno che il testo individui con precisione le operazioni bancarie effettuabili tramite il conto di base.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.11. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 264 (ant.) del 28/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
264ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020***
(2309) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021***
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente TOFFANIN ringrazia la sottosegretaria Sartore per aver fornito i documenti richiesti, di cui al documento depositato.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2308.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata, dopo il preannuncio di voto di astensione dei Gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2309.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(970) ***Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici***
(985) ***Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta***

storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il relatore TURCO (*M5S*) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto anche dei rilievi formulati sugli aspetti di competenza dal Mef.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un rinvio della votazione in attesa che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione i testi in esame.

Il relatore TURCO (*M5S*) fa presente che, pur nelle more della definizione dei testi, altre Commissioni hanno comunque approvato e trasmesso i loro pareri. Ritiene quindi opportuno che si proceda alla votazione quanto prima, anche perché il parere, qualora approvato, potrebbe essere utile proprio ai lavori della Commissione di merito.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, senza entrare nel merito dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si associa alle considerazioni del relatore circa l'importanza del parere, eventualmente approvato, per la Commissione di merito.

Condivide il senatore FENU (*M5S*), che evidenzia che il parere viene espresso comunque sul testo originario e non su quelli eventualmente riformulati.

La presidente TOFFANIN propone che la votazione venga rinviata alla seduta di domani.

Si associa il senatore LANNUTTI (*Misto-Italia dei Valori*), che preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

La Commissione conviene sulla proposta della PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

La PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato quattro emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore FENU (*M5S*) chiarisce che le proposte di modifica tengono conto delle principali criticità e dei suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato e di

cui ha dato conto il Presidente nella seduta del 15 luglio scorso.
In particolare, l'emendamento 1.1 punta a definire con maggiore precisione i Comuni interessati dai benefici previsti dalla proposta legislativa in esame, includendovi solo quelli con riduzione tra il 2011 e il 2019 della popolazione in misura superiore al 5 per cento, reddito *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro a quello medio nazionale e Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale.
L'emendamento 2.1 riguarda le risorse da destinare alle piccole e microimprese che inizino entro il 1° gennaio una nuova attività economica nelle Zone franche montane. L'emendamento 4.1 è soppressivo dell'articolo 4, che prevede aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Infine, con l'emendamento 5.2 si prevede che le agevolazioni siano fruite nei limiti dei regolamenti europei in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti "*de minimis*", per non incorrere in violazioni in materia di aiuti di Stato e del diritto della concorrenza di matrice europea.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1712) *SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 luglio.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) informa che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso, sulle quali sta conducendo ulteriori approfondimenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(892) *Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 luglio 2020.

Il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) richiama le finalità del disegno di legge e i benefici che porterebbe in termini di riduzione del contenzioso civile e informa che sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo sul testo e sugli emendamenti, anche per affrontare l'ipotesi del pagamento dell'imposta di registro in caso di soccombenza reciproca.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE garantisce la massima collaborazione da parte degli organi governativi al fine di individuare una soluzione idonea alla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito della discussione è rinviato.

(79) *Loredana DE PETRIS. - Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese*

(788) ***URSO ed altri. - Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno* in bonis *del debitore ceduto***
(1287) ***LANNUTTI ed altri. - Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva***
(2098) ***PITTELLA ed altri. - Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni classificate come crediti a sofferenza o ad inadempienza probabile***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su richiesta del senatore PITTELLA (*PD*), il relatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*) informa che è in corso un'interlocuzione con il sottosegretario Durigon, in attesa di completare la fase istruttoria sugli aspetti finanziari.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943 E 1981

La 6a Commissione permanente, esaminati per le parti di competenza i provvedimenti in titolo e avuto riguardo in via indiretta alle disposizioni recate dallo schema di testo unificato, laddove riproduttive di disposizioni originariamente contenute nei disegni di legge,
premesso che:
già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vogliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado del suolo;
con l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro internazionale è stato previsto l'obiettivo di avere città e comunità sostenibili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più duraturi;
a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia europea sul consumo di suolo;
tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5) relativamente all'impiego delle risorse del *Recovery Fund*;
considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia di assetto del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, incluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti al demanio pubblico e al demanio militare;
- in tema di risorse derivanti dall'istituendo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, presso il MEF, si suggerisce di estendere le modalità di erogazione delle risorse, al fine di ricomprendere l'impiego delle risorse mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR immobiliari;
- analogo suggerimento si formula per la partecipazione di soggetti privati facoltizzati a

presentare alle amministrazioni locali proposte di intervento di rigenerazione urbana coinvolgendo investitori istituzionali quali gestori di Fondi immobiliari;

- in riferimento all'articolo 17, la Commissione invita a valutare con attenzione i riflessi della norma sull'autonomia negoziale della Cassa depositi e prestiti;
- in riferimento all'articolo 20, comma 3, si propone una riscrittura della disposizione che identifichi meglio e più puntualmente i soggetti che effettuano trasferimenti di immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, cui applicare le agevolazioni fiscali previste;
- in relazione all'articolo 20, comma 8, si suggerisce di sopprimere le parole, "lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", poiché la disposizione cui si fa indiretto riferimento disciplina le aliquote IMU, che è un'imposta di differente imponibile e quindi mal si concilia con la facoltà assegnata alle regioni per l'addizionale IRPEF;
- all'articolo 22, si suggerisce di sopprimere il riferimento all'IUC stante la non correttezza del riferimento; allo stesso articolo, data l'ampiezza e la latitudine delle agevolazioni previste, si suggerisce di introdurre una clausola inerente alla necessaria compatibilità delle agevolazioni con le norme europee sugli aiuti di Stato;
- in merito all'articolo 23, che prevede il cumulo degli incentivi con quelli già previsti a legislazione vigente per le ristrutturazioni edilizie ai fini energetici e antisismici, si suggerisce di introdurre una clausola per limitare il beneficio fruibile rispetto al costo effettivamente sostenuto;
- in riferimento all'articolo 24, commi 3 e 4, si fa presente che la fruibilità della detrazione prevista è automatica e pertanto non è coerente prevedere un limite di spesa: viceversa, se si intende confermare, per ragioni di copertura degli oneri, il limite di spesa, è opportuno modificare la tipologia di beneficio previsto; al comma 7 dello stesso articolo appare opportuno prevedere che, in caso di cumulo delle agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, la detrazione spetta per la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente e non per quella oggetto del contributo;
- consideri la possibilità di contemplare, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche l'informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in merito alle attività realizzate.
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste dalla norma in oggetto in crediti d'imposta trasferibili e circolabili secondo le modalità riconosciute al beneficiario, compatibilmente alle valutazioni di ordine finanziario connesse alla suggerita trasformazione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1708

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» *con le seguenti:* «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate

secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 5

5.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-*bis*. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonchè del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 266 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
266ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2117) ***COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione e condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il relatore DE BERTOLDI (*FdI*) richiama il contenuto dello schema di parere favorevole con una osservazione e una condizione, presentato, e pubblicato in allegato, nella seduta del 27 luglio scorso. In particolare si sofferma sulla condizione, relativa all'articolo 7, ritenendo che per le plusvalenze latenti derivanti dalla cessione d'azienda si debba prevedere un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata e non un'esenzione fiscale totale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, informa che è in corso di redazione la relazione tecnica per la stima degli oneri finanziari legati alle misure previste dal provvedimento.

Si passa quindi alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione e condizione proposto dal relatore, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE rileva l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle***

zone franche montane in Sicilia
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore FENU (*M5S*) ricorda di aver presentato nella seduta del 28 luglio quattro emendamenti che recepiscono le principali criticità e i suggerimenti contenuti nella documentazione trasmessa alla Commissione dalla Ragioneria generale dello Stato. Avverte quindi che sono ancora in corso interlocuzioni con il MEF e anticipa l'ipotesi della presentazione di ulteriori emendamenti sugli aspetti oggetto di approfondimenti tecnici.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA chiarisce che da parte del MEF è in corso la valutazione degli oneri relativi all'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività delle attività produttive individuate dal disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ricorda che dal Gruppo della Lega sono pervenute osservazioni sull'emendamento 1.100 a sua firma, presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso. In considerazione della necessità di conciliare al meglio le posizioni emerse, giudica indispensabile un confronto, anche informale, con i colleghi di quel Gruppo al fine di individuare la soluzione più idonea e condivisa.

Il PRESIDENTE invita le parti politiche a uno sforzo per valorizzare il lavoro svolto dalla Commissione e trovare una soluzione condivisa ad un problema reale, anche se non prevalente, che non si configuri tuttavia come un ingiustificato privilegio o un cedimento rispetto ai principi dell'ordinamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione, la seduta di domani mattina, già prevista alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza l'Atto Senato n. 2117, premessa la condivisione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
in relazione all'articolo 3, la Commissione esprime apprezzamento per l'introduzione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF sulla locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, con aliquota del 10 per cento, suggerendo alla Commissione di merito di valutare la possibilità di estendere tale beneficio fiscale a tutte le piccole e medie aziende esercenti attività di impresa;
con la seguente condizione:
per quanto riguarda l'articolo 7, la Commissione chiede di tenere distinti il conferimento di azienda, in regime di piena neutralità fiscale in ragione dell'obiettivo apprezzabile di garantire la continuità aziendale, dalla cessione di azienda, i cui benefici fiscali previsti dal disegno di legge appaiono non calibrati e non omogenei con altri regimi fiscali applicabili, determinando un'esenzione fiscale a fronte di un concreto realizzo di plusvalenze: si suggerisce quindi di modificare il testo in relazione alla cessione a titolo oneroso, prevedendo di assoggettare ad un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata le plusvalenze latenti derivanti dalla cessione, altrimenti assoggettate a una completa e indebita esenzione.

1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 282 (pom.) del 19/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
282ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 (n. 302)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione un documento contenente i chiarimenti richiesti nel corso della seduta del 13 ottobre scorso relativamente agli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio nell'ambito del contenzioso esattoriale e ai costi sostenuti da Agenzia delle entrate - Riscossione nel triennio 2018-2020.

Il PRESIDENTE ringrazia la rappresentante del Governo e rileva l'importanza degli elementi forniti. Avverte quindi che il documento verrà messo a disposizione dei senatori.

Prende atto la Commissione.

Il relatore FENU (*M5S*), alla luce delle nuove informazioni messe a disposizione dal Governo, chiede di rinviare l'esame del provvedimento.
Si riserva inoltre di presentare uno schema di parere per la seduta di giovedì 21.

Il PRESIDENTE informa che la votazione dello schema di parere avverrà nella seduta di giovedì 21, già convocata alle ore 9.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che, a causa di concomitanti impegni di partito, non potrà essere presente. Avverte quindi che trasmetterà eventuali suggerimenti al relatore per le vie brevi.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), in considerazione di un inderogabile impegno di natura personale, preannuncia che potrebbe arrivare in lieve ritardo. Manifesta tuttavia l'interesse a svolgere una breve dichiarazione di voto e a partecipare alla votazione del parere.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'esigenza manifestata dal senatore De Bertoldi, posticipa la seduta di giovedì 21 alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2188) ***Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori***
(Discussione e rinvio)

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, evidenziandone le finalità e richiamando l'importanza del settore degli strumenti e dell'educazione musicale per la formazione dei giovani e la tutela delle tradizioni e delle eccellenze italiane.
Ripercorre quindi le dinamiche del mercato degli strumenti musicali, che, nel 2018, dopo quattro anni di crescita delle vendite, ha registrato una flessione significativa rispetto all'anno precedente, e della composizione della relativa filiera della produzione e della distribuzione, composta in gran parte da ditte individuali a carattere artigianale.
Passando all'esame del testo, composto di un solo articolo, evidenzia che il comma 1, attraverso una modifica della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiunge gli strumenti musicali e i relativi accessori, anche per uso didattico, tra i beni assoggettati all'IVA agevolata al 4 per cento. Conseguentemente al comma 2 vengono eliminati gli strumenti musicali dai materiali per uso scolastico per i quali è prevista l'IVA agevolata al 12 per cento. Infine, il comma 3 contiene la quantificazione, con relativa copertura, degli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione introdotta, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
In conclusione, non evidenziando particolari criticità, una volta valutata la quantificazione degli oneri, auspica un *iter* spedito del provvedimento, che rappresenterebbe anche un segno di attenzione della politica al settore degli strumenti musicali e dei relativi accessori.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) manifesta particolare apprezzamento per l'iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE si associa al giudizio del senatore De Bertoldi e segnala la necessità di un incremento degli investimenti a favore del settore, che peraltro favorirebbero anche imprese e botteghe artigiane diffuse su tutto il territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) rileva la situazione di stallo che caratterizza molti provvedimenti all'esame della Commissione, che potrebbero subire un ulteriore rinvio a causa dell'imminente inizio della sessione di bilancio. Chiede quindi alla Presidenza di procedere celermente almeno con quei disegni di legge che potrebbero registrare una larga condivisione. Quanto al suo Gruppo, sollecita una ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1712, a prima firma del senatore Siri, in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente.

Il senatore FENU (*M5S*) segnala il disegno di legge n. 892, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, il cui esame è sospeso da tempo.

Il PRESIDENTE evidenzia che tale disegno di legge era già all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il senatore FENU (*M5S*) richiama anche il disegno di legge n. 1442, a prima firma del senatore Turco, recante "Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali".

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste avanzate, in merito alle quali si riserva di fornire indicazioni più precise anche a seguito delle necessarie interlocuzioni con il MEF, e segnala a sua volta l'opportunità di procedere rapidamente con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1708, volto a istituire Zone franche montane in Sicilia, al quale potrebbe far seguito un altro provvedimento, di respiro più ampio, a favore delle zone marginali del Paese, anche attingendo alle risorse rivenienti dal PNRR.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI' 21 OTTOBRE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di giovedì 21 ottobre, già prevista alle ore 9, è posticipata alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.14. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 284 (pom.) del 26/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(2418) ***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, introduce il provvedimento, evidenziando che la parte di competenza della Commissione finanze è integrata dalla disposizione recata dall'articolo 6, che conferma alle società (costituite in Italia) controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, poste dall'articolo 147-*ter* , comma 1-*ter*, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In base a tali disposizioni, lo statuto societario deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che ogni genere sia rappresentato nella misura di almeno due quinti degli amministratori eletti, rispetto ai previgenti due terzi; lo statuto provvede in particolare a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di riparto. L'articolo 6 prevede altresì che con regolamento governativo, aggiornando l'attuale disciplina regolamentare, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, siano adottate le modifiche all'attuale disciplina regolamentare sulla parità di genere negli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle suddette società, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.
La questione della regolazione delle procedure di formazione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate riveste particolare importanza poiché interseca il diritto e l'economia, gli istituti di *governance* e gli assetti proprietari. Peraltro, le regole dettate dal legislatore hanno un'influenza sul carattere complessivo dell'economia nazionale. *A latere*, ma con lo stesso valore

strutturale, si può porre la questione degli assetti e della *governance* delle società quotate partecipate dal Tesoro e quindi dallo Stato. Invita quindi la Commissione ad avviare in successiva e diversa sede un approfondimento a partire dalle risultanze documentarie che il Ministero dell'economia e delle finanze predispone sulla gestione delle partecipazioni azionarie in società quotate.
In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo e di procedere al voto nella giornata odierna.

Ai senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) che chiedono delucidazioni, rispettivamente, sull'esito della votazione alla Camera dei deputati e sul testo, replica il PRESIDENTE relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore, posta ai voti, è approvata.

(2401) ***Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) richiama i principali elementi contenuti nella relazione introduttiva e si sofferma sulle criticità del mercato delle materie prime e sulla forte dipendenza dell'Italia dalle importazioni di idrocarburi, i cui prezzi potrebbero crescere ulteriormente nel corso del 2022 e richiedere quindi un ulteriore intervento normativo del Governo.
Dopo aver segnalato incidentalmente una certa disomogeneità nel testo a causa della disposizione inserita nell'articolo 4, richiama l'importanza di introdurre nelle scuole la materia dell'educazione ambientale, che porterebbe i cittadini del futuro a compiere scelte di consumo e di efficienza energetiche più consapevoli.
Infine, ribadisce la rilevanza del decreto in esame e propone di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(2188) ***Barbara MASINI ed altri. - Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), nel merito, giudica estremamente condivisibili le finalità del provvedimento, che assume anche una particolare rilevanza in quanto di iniziativa parlamentare, e invita la Commissione a valutare la possibilità di procedere con un esame particolarmente veloce, magari anche con un termine molto ravvicinato per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA segnala preliminarmente che, sulla base della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore

aggiunto, le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento, fatti salvi quei prodotti per i quali gli Stati membri applicavano già al 1° gennaio 1991 delle aliquote più basse. Ciò premesso, non sarebbe quindi possibile applicare l'aliquota del 4 per cento agli strumenti e agli accessori musicali.
Quanto invece agli oneri finanziari, segnala che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non sono ancora pervenuti a una quantificazione definitiva, ma anticipa che potrebbero essere necessarie risorse ulteriori rispetto a quelle indicate dal comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore FENU (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo se esista la possibilità che la riduzione dell'IVA non comporti comunque una riduzione dei prezzi a favore dei consumatori, a causa delle politiche commerciali dei venditori.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che gli effetti di una riduzione dell'IVA sul prezzo non possano essere determinati *a priori*, essendo legati alle condizioni di mercato, anche se, dal punto di vista legale, il valore dell'imposta dovrà comunque essere indicato nella formazione del prezzo finale.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il mercato degli strumenti musicali è composto in gran parte da ditte individuali a carattere artigianale e richiama in proposito la validità della curva di Laffer, che mette in relazione l'aliquota di imposta con le entrate fiscali. La riduzione dell'aliquota IVA permetterebbe peraltro anche di far emergere una parte di economia sommersa del settore.

Il senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*) chiede al relatore cosa si intenda per accessorio musicale, paventando il rischio che, qualora vi rientrassero anche strumenti di amplificazione, che costano molto di più degli strumenti, il provvedimento possa favorire, piuttosto che piccoli artigiani, grandi società che realizzano impianti per eventi musicali a carattere nazionale.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) esprime particolare apprezzamento per il provvedimento e vede con favore, anche perché in linea con le ultime iniziative della Commissione, una soluzione normativa che possa far emergere, nel rispetto della direttiva ricordata dalla rappresentante del Governo, almeno parte del mercato sommerso del settore.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) rassicura il senatore Sciascia che tra gli accessori musicali non rientrano gli impianti di amplificazione, bensì prodotti come gli archetti per i violini e le custodie per i flauti che, pur se realizzati da abili artigiani, hanno costi nettamente inferiori a quelli degli strumenti stessi.

Il PRESIDENTE, tenuto conto del dibattito, ritiene opportuno, prima di proporre un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, attendere le risultanze del Ministero dell'economia e delle finanze sugli oneri del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire al più presto gli elementi richiesti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1708) ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il relatore FENU (*M5S*) preannuncia la presentazione a breve di un ulteriore emendamento che terrà conto delle interlocuzioni tecniche con i soggetti coinvolti.

Il PRESIDENTE segnala che anche la regione Sicilia è chiamata a fornire il proprio contributo in relazione alla definizione degli oneri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato gli oneri contributivi di competenza dell'INPS, mentre sono ancora in corso degli approfondimenti quanto alla congruità delle coperture.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE riferisce circa i colloqui informali avuti con il primo firmatario, senatore Siri. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di esprimersi sull'ipotesi del conto di base prevista dall'emendamento 1.100 del relatore, sul quale potrebbe verificarsi una convergenza.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda che il conto di base, grazie ai suoi bassi costi, che includono anche un certo numero di operazioni, è stato previsto per favorire la cittadinanza finanziaria e l'inclusione sociale dei meno abbienti. Pertanto, esso non sembrerebbe uno strumento idoneo a perseguire le finalità del provvedimento, che riguarda anche persone sottoposte a indagini per il reato di riciclaggio.
Riconosce tuttavia la necessità di trovare una soluzione a un problema che concerne diverse persone che hanno bisogno di un conto corrente per ricevere lo stipendio o effettuare operazioni bancarie, anche alla luce delle diverse norme che hanno limitato l'uso del contante. Suggerisce dunque di individuare un altro tipo di conto corrente che abbia dei limiti rispetto al conto base, così da contemperare il diritto alla cittadinanza finanziaria con il pieno rispetto delle norme. A tal fine, assicura la disponibilità del Governo.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) apprezza la disponibilità del Governo e ribadisce che il provvedimento mira solo a evitare l'esclusione finanziaria, nel rispetto delle varie posizioni sull'uso del contante. Chiede quindi alla Sottosegretaria di essere più precisa sui motivi per cui il conto corrente di base non sarebbe idoneo allo scopo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA evidenzia che il conto di base non pone limiti al suo utilizzo, se non quello di includere nel canone un certo numero di operazioni, oltre il quale impone ulteriori costi, né garantisce in caso di persona sottoposta a indagini per riciclaggio.

Il PRESIDENTE sollecita una soluzione che tenga conto delle diverse esigenze in campo e permetta di garantire la cittadinanza finanziaria a chi si trova in determinate situazioni, senza astuzie o aggiramenti delle norme.

Il relatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ricorda l'*iter* del provvedimento e riconosce l'importante lavoro di mediazione svolto finora dal Presidente anche con il senatore Siri. Nel ribadire l'esistenza del problema, suggerisce di individuare uno specifico conto corrente che permetta solo una serie di operazioni espressamente elencate e sollecita un confronto con il senatore Siri e la rappresentante del Governo che faciliti il raggiungimento dell'obiettivo.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) chiede di convocare in audizione il Ministro dell'economia e delle finanze, per riferire sulla situazione relativa alla mancata cessione di Monte dei paschi di Siena a Unicredit. A suo parere, la banca potrebbe essere salvata senza il ricorso a istituti stranieri e grazie alla creazione di una banca pubblica di investimenti, che garantirebbe anche il rispetto delle normative europee. Dà atto comunque al Governo di aver evitato la svendita della più antica banca europea, nonché 7.000 esuberi.

Il PRESIDENTE informa di aver già inviato una lettera al Ministro per chiedere la sua disponibilità all'audizione richiesta.

I senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e LANNUTTI (*Misto-IdV*) chiedono che l'audizione venga calendarizzata in tempi brevi.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso, auspicando che l'audizione possa svolgersi entro la prima decade di novembre.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) sollecita la convocazione del ministro Franco anche sul *dossier* Autostrade, per chiedere informazioni circa l'accordo transattivo raggiunto tra la stessa società concessionaria autostradale e il Governo, così come su altre trattative in corso tra le parti.

Il PRESIDENTE lo rassicura in tal senso, richiamando anche la competenza della Commissione sulle partecipate del Tesoro.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) segnala che, relativamente alla seduta delle Commissioni riunite 6a e 11a di domani mattina alle ore 8,30, i rappresentanti di Forza Italia non potranno essere presenti, in quanto in contemporanea si svolgerà una riunione di Gruppo.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) segnala che domani mattina alle ore 8,30 è convocata anche la Commissione parlamentare di indagine sull'anagrafe tributaria.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) informa che domani tra le 14 e le 15 sarà impegnato in una riunione di Gruppo.

Il PRESIDENTE assicura che cercherà di rimodulare gli orari delle convocazioni sulla base delle esigenze manifestate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.15. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 286 (pom.) del 03/11/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE constata la mancanza del numero legale per procedere all'esame di tutti i punti all'ordine del giorno.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 21 ottobre scorso, nell'ambito della discussione dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250, sono stati auditi i rappresentanti di CNA e Coldiretti, il cui intervento sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.16. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/11/2021

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 2021
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(2350) ***Maria Cristina CANTU' ed altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***
(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, che si pone l'obiettivo di fornire un indennizzo a chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e contratto l'infezione da SARS-CoV-2 da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica o la morte.
Passando all'esame del testo, l'articolo 1 prevede che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2 con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo quale giusto ristoro, che non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'articolo 2riguarda invece i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum*, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito. In base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021. La natura risarcitoria dell'indennità non prevede uno sconto fiscale in capo ai percettori; la proposta invece assegna all'ente erogatore il beneficio fiscale, essendo l'ENPAM un ente privato. Infine, l'articolo 4 riguarda la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti, mentre l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.
In conclusione preannuncia la presentazione di uno schema di parere all'esito del dibattito.

Si apre la discussione.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) giudica apprezzabile l'iniziativa legislativa in titolo, che corrisponde alle esigenze, più volte manifestate, di chi ha pagato maggiormente i rischi legati all'esposizione al virus. Considera tuttavia necessario un approfondimento sulla materia, per predisporre un'iniziativa politica comune, a favore di altre categorie di lavoratori, che hanno pagato l'esposizione al contagio in ragione delle attività svolte.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) condivide il merito del provvedimento, anche se segnala che il termine ultimo del 31 luglio 2021 potrebbe escludere dalle tutele il medico che colpito dal Covid solo dopo tale data, sancendo di fatto una discriminazione del tutto ingiustificata. Sarebbe quindi più opportuno far coincidere tale data con quella del termine dello stato di emergenza.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) giudica doverosa l'attenzione mostrata nei confronti delle professioni mediche, che ha assunto una connotazione politica trasversale. Si associa quindi alle considerazioni del senatore De Bertoldi sulla necessità di posticipare la data ultima del 31 luglio 2021 e di farla coincidere con quella di fine dello stato di emergenza.

Il senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) attribuisce grande rilievo al provvedimento e alla tematica delle tutele per le professioni che più di altre sono state esposte alla pandemia, nei confronti della quale, in caso di ulteriori iniziative legislative, assicura il proprio contributo.

Il PRESIDENTE, nel merito, riconosce ai firmatari del provvedimento la capacità di aver individuato una soluzione adeguata a un problema sentito per tutelare adeguatamente i lavoratori rispetto ai rischi connessi allo svolgimento della propria professione. Condivide tuttavia l'esigenza segnalata dal senatore Di Nicola, che potrà essere demandata anche ad altri provvedimenti, di estendere simile attenzione anche ad altre professioni che si mostrano ora più vulnerabili rispetto al passato. Auspica pertanto possa inserire un'osservazione al parere che raccolga tale sollecitazione.

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare per la seduta di domani uno schema di parere favorevole che terrà anche conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2188) ***Barbara MASINI ed altri. - Disposizioni in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta del 27 ottobre il Governo si era riservato di fornire gli elementi richiesti circa gli oneri del provvedimento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che, sulla base degli approfondimenti finora svolti, gli oneri ammonterebbero a circa 90 milioni di euro, riservandosi di fornire una dato più preciso in seguito.

Il relatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), evidenziando una forte discrepanza tra la cifra indicata dal

provvedimento e quella fornita dal MEF, auspica un confronto sulla metodologia di calcolo degli oneri al fine di individuare successivamente la soluzione normativa più adatta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che fornirà tale informazione appena disponibile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1708) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore FENU (*M5S*) riassume l'*iter* del provvedimento e segnala le interlocuzioni tra Governo e Regione Siciliana quanto alla individuazione della copertura finanziaria degli oneri, che risulterebbero peraltro ridotti in caso di approvazione degli emendamenti da lui presentati.

Il PRESIDENTE sollecita la necessità di un maggior dialogo tra le parti interessate ed evidenzia l'urgenza di individuare una copertura finanziaria che dovrebbe vedere maggiormente protagonista l'autorità regionale. Nell'ambito dell'Accordo Stato-Regione, da parte della Regione Siciliana, dovrebbe essere individuata una parte cospicua del finanziamento inziale, tale da consentire la rapida approvazione della proposta di legge garantendo il varo di una misura che porterà significativi benefici all'economia delle zone interne e montane della Sicilia. Preannuncia quindi l'intendimento di sollecitare il Presidente della Regione in tal senso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda incidentalmente che la 5a Commissione ha richiesto, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sul disegno di legge e su alcuni emendamenti per verificarne la quantificazione degli oneri: le interlocuzioni sollecitate dal Presidente potrebbero giovare anche alla valutazione rimessa alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che sono in corso approfondimenti tecnici per individuare il tipo di conto corrente idoneo a garantire l'inclusione finanziaria, nel rispetto del Testo unico bancario e della normativa antiriciclaggio. Avverte quindi che, all'esito di tale lavoro, porterà una proposta all'attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto ed esprime apprezzamento per il lavoro in corso, che potrà essere utile anche per il futuro

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 314 (pom.) del 26/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2022
314ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2425) ***TURCO ed altri. - Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi***
(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore DI PIAZZA, illustra il provvedimento in titolo, riferendo sulla portata delle disposizioni da esso recate, osservando che esso pone la questione dell'adeguatezza delle norme che disciplinano l'attività delle Banche di Credito Cooperativo e si pone l'obiettivo di salvaguardare la diversità del modello di *business* delle banche di credito cooperativo (BCC).
Sottolinea che il disegno di legge si concentra sulla "porzione italiana" del quadro normativo, ovvero il Testo Unico bancario.
Dopo avere dato conto dell'attività svolta e della quota di mercato delle BCC, osserva che il mondo delle BCC conferma anche l'attualità di un modello giuridico mutualistico che dimostra la propria capacità di adattarsi alle esigenze che cambiano, alle specificità territoriali, alla voglia di coinvolgimento dei cittadini, che diventano soci, eleggono gli amministratori scegliendoli nella base sociale e mantenendo in tal modo nei territori la gestione del risparmio locale che diventa credito a imprese e famiglie di quelle stesse aree geografiche.
Anche nel piano d'azione della Commissione Europea, adottato il 9 dicembre scorso, inerente la promozione dell'economia sociale, si riconosce il fondamentale ruolo (con la conseguente necessità di sviluppare quadri coerenti di tutela) di talune forme di impresa tra cui quelle cooperative (e le connesse specificità del modello mutualistico) e le società che più in generale antepongono le finalità sociali a quelle di lucro individuale, reinvestono la maggior parte degli utili nella realizzazione delle loro funzioni sociali, e sono caratterizzate da una *governance* democratica e/o partecipativa.
Svolge ulteriori osservazioni sulla diversità del modello delle banche di credito cooperativo e sulla sua appropriatezza.
Tuttavia, con il dispiegarsi degli effetti della grande crisi finanziaria e dell'incremento preoccupante del debito sovrano la redditività ed il livello dei rischi del sistema bancario nazionale sono stati al

centro dell'azione di vigilanza, che valuta inadeguata la risposta di « mercato » delle BCC, a causa della qualità del credito che è andata diminuendo in modo consistente.
Da tale situazione di difficoltà del sistema bancario, è quindi, scaturita una risposta normativa e regolamentare che non si è limitata a rafforzare i presidi della vigilanza prudenziale, in termini di solidità patrimoniale e di liquidità, ma che ha finito per individuare « soluzioni » organizzative fondate sull'adozione di un modello di *business* ritenuto più idoneo a garantire la stabilità del sistema.
Con queste premesse e su tale impostazione si è definito l'intervento legislativo nazionale di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, che ha introdotto l'obbligo per le BCC di aderire al modello del gruppo bancario cooperativo e che, nelle intenzioni, ha rappresentato la migliore risposta alle difficoltà incontrate da un sistema di banche ritenute subottimali sotto il profilo dimensionale e privo di meccanismi di coesione e coordinamento.
E tuttavia, prosegue il relatore, le BCC di minori dimensioni hanno sofferto e soffrono in maggiore misura dell'inasprimento della regolamentazione che ha comportato, da un lato, l'innalzamento non proporzionale dei costi amministrativi ad essa connessi e, dall'altro, ha messo le piccole banche nella condizione di non poter utilizzare gli strumenti di nuova istituzione di gestione delle crisi.
Tali considerazioni assumono ancor più valore alla luce dei cambiamenti, anche Regolamentari, che attribuiscono al valore sociale di impresa un peso crescente nella funzione obiettivo delle banche.
Per tali ragioni, il disegno di legge intende difendere e rafforzare l'identità territoriale del credito cooperativo nel rispetto sia della direttiva (UE) 2019/2034 (cosiddetta « direttiva IFD ») sia del regolamento (UE) 2019/2033 (cosiddetto « regolamento IFR »). Si vuole, pertanto, consentire alle banche di credito cooperativo di scegliere un diverso modello organizzativo e di sistema di tutela istituzionale ritenuto più adeguato e proporzionato rispetto alle dimensioni, alle tipologie di attività svolte e ai relativi rischi assunti.
Il presente disegno di legge intende riformare il quadro giuridico del credito cooperativo, al fine di superare alcuni elementi di criticità e di rigidità della disciplina a cui le banche di credito cooperative sono sottoposte. Allo stesso tempo, il disegno di legge mira ad adeguare la riforma del credito cooperativo introdotta nel 2016 alle nuove linee evolutive emerse nell'ordinamento dell'Unione europea.
In particolare, il presente disegno di legge mira a introdurre idonei e già validati strumenti organizzativi affinché le banche di credito cooperativo possano adottare, in alternativa al gruppo bancario, e nel rispetto di determinati requisiti patrimoniali e reddituali, un diverso modello organizzativo che, similmente alle imprese di investimento, sia più aderente alle loro specifiche dimensioni, alle attività svolte e ai rischi sul sistema finanziario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore incaricato, senatore Bagnai, propone alla Commissione un parere non ostativo con condizione, integrato rispetto alla proposta formulata nella precedente seduta a completamento del dispositivo che chiede lo stralcio dell'articolo 32, in accoglimento di alcune osservazioni emerse nel dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire su tale proposta, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, dopo l'annuncio di voto contrario del senatore LANNUTTI (*Misto-IdV*) e

di astensione del senatore DE BERTOLDI (*FdI*), pone ai voti lo schema di parere non ostativo con condizione (pubblicato in allegato), che viene approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALFONSO comunica gli esiti dell'Ufficio di Presidenza svolto in precedenza, dando conto dei disegni di legge che i Gruppi hanno sollecitato e della prossima ripresa dell'*iter* dei disegni di legge nn. 892 e 1712.

In relazione al disegno di legge in materia di *governance* delle società quotate, potrà essere compiuta un'istruttoria preliminare prima di avviare l'esame.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il provvedimento in titolo, premesso che:
l'articolo 28 apporta modifiche alla legge n. 287 del 1990 sulla disciplina della valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. *a)*), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. *b)*) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. *c)*);
l'articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle *authorities*, trasmettendo ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, nel rispetto del principio della parità di genere.
La Commissione, considerato che:
attribuendo alla Commissione tecnica la facoltà di escludere senza motivazioni alcuni candidati dalla procedura di selezione le si attribuisce un potere di indirizzo politico che va a intaccare l'autonomia del soggetto preposto alla nomina;
la preventiva selezione di un sottoinsieme di candidati in particolare mina il potere di elettorato attivo dei Parlamentari, circoscrivendo il numero dei titolari dell'elettorato passivo, nelle fattispecie in cui l'ordinamento espressamente prevede l'elezione come modalità di designazione dei componenti (in particolare, per il Garante per la Protezione dei Dati Personali e per l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni);
a mente del comma 1 sembra inoltre che tale Commissione tecnica debba essere predisposta solo nel caso in cui le nomine siano di origine parlamentare (con elezione da parte delle Camere o designazione da parte dei Presidenti delle stesse), mentre non si ravvisa analoga esigenza per le molteplici fattispecie di nomina governativa, definendo implicitamente un inaccettabile pregiudizio negativo verso la capacità dei corpi parlamentari di svolgere un compito che l'ordinamento affida loro;
esprime parere non ostativo con la seguente condizione:
- in ragione della rilevanza e della complessità dell'argomento trattato, e allo scopo di garantire una discussione trasparente e partecipata in merito, sia disposto lo stralcio dell'art. 32 dal provvedimento, in vista di una riforma organica della materia.

1.3.2.1.18. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 315 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
315ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(892) ***Felicia GAUDIANO e altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa la Commissione che, dopo approfondita istruttoria, il Governo ha raggiunto una posizione favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) del relatore. Auspica quindi che la Commissione possa a procedere con l'esame del provvedimento, una volta acquisiti i prescritti pareri.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), relatore, esprime apprezzamento per l'orientamento del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per la comunicazione e assicura che si farà portavoce presso la Commissione bilancio affinché il provvedimento venga al più presto calendarizzato in quella sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1712) ***SIRI e altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre 2021.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiedere aggiornamenti sull'*iter* del provvedimento e per sollecitare i Gruppi a manifestare il proprio orientamento sul testo, al fine di comprenderne le rispettive intenzioni e di procedere celermente con l'esame, riassegnando la funzione legislativa al Parlamento. Ricorda infatti che il tema dell'inclusione finanziaria, legata allo strumento del conto corrente, a maggior ragione con la progressiva limitazione dell'uso del contante, è sempre più all'ordine del giorno e può interessare qualsiasi cittadino, esposto alla mercé di istituti di credito che privano unilateralmente il cliente di uno strumento operativo che è ormai parte integrante del nucleo di diritti che connotano lo *status* di cittadini. Auspica altresì un confronto trasparente anche con gli organismi tecnici che sono di ausilio al Governo per spiegare le ragioni del disegno di legge.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*).

Il senatore LANNUTTI (*CAL-A-PC-IdV*) condivide l'intervento del senatore Bagnai e si augura che il provvedimento venga approvato al più presto, rendendo anche pubbliche le eventuali contrarietà dei soggetti coinvolti.

Il PRESIDENTE ricorda la lunga opera di mediazione del relatore con il primo firmatario e con il Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riconosce la lunghezza dei tempi intercorsi finora nel tentativo di giungere a un accordo. Ricorda quindi le varie iniziative assunte, che non sono tuttavia riuscite a raggiungere il consenso unitario necessario, anche per la delicatezza del tema, che attiene sia al rispetto della normativa antiriciclaggio sia alla certezza per le banche di operare senza il rischio di sanzioni.
Auspica tuttavia che nel prossimo confronto tra i soggetti interessati, che si terrà a breve, ossia Ministero dell'economia, Banca d'Italia e UIF, emerga una proposta concreta da portare in Parlamento per affrontare un'esigenza che è certamente oggettiva. Auspica che la Commissione voglia attendere l'esito di tale istruttoria, pur essendo autonoma nel procedere nei tempi che riterrà più opportuni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) interviene con riferimento al decreto-legge di contrasto agli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Atto Senato n. 2564), il cui esame si è concluso nella notte tra domenica e lunedì, per denunciare il mancato rispetto degli accordi intercorsi tra il Governo e il Gruppo di Forza Italia. Chiede quindi al Governo, tenuto conto che gli equilibri della maggioranza si reggono se c'è il rispetto di tutti i soggetti politici, di essere più trasparente e di anticipare l'eventuale impossibilità di accogliere le richieste politiche avanzate.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia l'incoerenza del Governo, che a parole parla di transizione ecologica e poi in sede di Commissioni riunite, in occasione dell'esame del decreto citato dalla collega Toffanin, ha espresso parere contrario su un emendamento volto a semplificare le procedure per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili, che hanno anche la funzione di far risparmiare energia, nell'interesse del Paese, per trasformarlo in ordine del giorno.
Sottolinea quindi la progressiva perdita di potere del Parlamento e stigmatizza la scelta del presidente Draghi di recarsi in visita negli Stati Uniti senza alcun mandato da parte delle Camere.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) in premessa riconosce le difficoltà di gestione della fine di una

legislatura, ma invita le forze politiche a salvaguardare la dignità del Parlamento nel rapporto con il Governo - in rappresentanza del quale elogia la correttezza dei sottosegretari Freni e Maria Cecilia Guerra - e, soprattutto, con i vari Ministeri, come emerso nell'esame dell'ultimo decreto-legge. Richiama poi la confusione generata dalle scelte del Governo in materia di Superbonus e cessione dei crediti. Chiede quindi l'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane per chiedere la ragione delle scelte adottate in materia, prima troppo estensive, poi troppo restrittive, che hanno portato a gravi conseguenze nei confronti delle banche e dei cittadini. Dovrà seguire poi la convocazione in audizione dei vari istituti di credito.

Tutti i Gruppi si associano alla richiesta del senatore Marino.

Il PRESIDENTE assicura che terrà conto della richiesta avanzata.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.19. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 321 (pom.) del 14/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022
321ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021
(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) riferisce sugli aspetti di competenza della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022.
In premessa evidenzia che il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, precedute ciascuna da una breve sintesi che enuclea le posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione alle singole politiche dell'Unione europea. Le tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica descrizione dell'obiettivo individuato, la definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo, nonché i risultati attesi. Nell'ambito della prima parte ("Sviluppo del processo di integrazione europea"), segnalano le schede da 6 a 13. La scheda n. 6 auspica la creazione di una capacità fiscale centralizzata, da finanziare con l'emissione di titoli di debito comuni, quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici, e l'adozione di un modello di crescita che coniughi competitività esterna e crescita della domanda interna. La scheda n. 7si riferisce al"Completamento dell'Unione bancaria (BU) e dei mercati dei capitali (CMU)", definito obiettivo centrale nell'agenda delle istituzioni europee e di assoluta importanza per perseguire l'obiettivo di realizzare un autentico mercato unico, mediante la riduzione della frammentazione dei mercati e la rimozione degli ostacoli di tipo normativo al finanziamento dell'economia e agli investimenti transfrontalieri. Quanto all'Unione dei mercati dei capitali, la Relazione informa che nel 2022 la Commissione presenterà alcune nuove proposte legislative (direttive e regolamenti) e proseguirà i lavori avviati nel 2021, mentre con riferimento all'Unione bancaria ricorda che il Vertice euro del giugno 2021 ha sollecitato l'Eurogruppo a concordare un piano di lavoro graduale e con scadenze definite su tutti gli elementi in sospeso necessari per completarla. La scheda n. 8ricorda che il 22 dicembre 2021 la Commissione ha proposto [COM(2021) 570] di stabilire una nuova generazione di risorse proprie per il bilancio europeo, presentando tre nuove fonti di entrate: la prima basata sui ricavi derivanti dallo scambio di quote di

emissione (ETS), la seconda attingendo alle risorse generate dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e la terza basata sulla quota degli utili residui delle multinazionali che saranno riassegnati agli Stati membri dell'UE in base all'accordo OCSE/G20 sulla riassegnazione dei diritti di imposizione ("Pillar One"). In tal modo si limiterebbe l'aumento della contribuzione nazionale al bilancio UE basata su una quota del PIL. Sempre sul fronte delle entrate del bilancio dell'UE, la Relazione cita inoltre la proposta già esistente relativa all'imposta sulle transazioni finanziarie.
La successiva scheda n. 9 indica l'obiettivo di assicurare, entro tempistiche certe, la risoluzione delle controversie fiscali che sorgono nel territorio dell'Unione in materia di doppia imposizione e di interpretazione/applicazione dei trattati internazionali attraverso una procedura che garantisca certezza fiscale per i contribuenti e per le imprese, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno.La scheda n. 10 ricorda che il Governo contribuirà nel corso del 2022 allo sviluppo e alla attuazione dei nuovi *standard* della tassazione internazionale le cui caratteristiche di fondo sono state concordate nel 2021 all'OCSE e validate dal G20 sotto la Presidenza italiana. La riforma si basa su due pilastri (*pillars*): il primo pilastro si concentra sulla revisione delle regole di allocazione dei profitti, mentre il secondo introduce il principio della tassazione minima effettiva dei profitti delle multinazionali, come mezzo per contrastare lo spostamento dei profitti in giurisdizioni a bassa tassazione. La scheda n. 11 informa che il Governo svolgerà attività di supporto tecnico relativamente a diverse proposte di direttiva in ambito IVA attualmente in discussione presso le istituzioni europee e parteciperà ai gruppi di lavoro in relazione al piano di azione e, in particolare, alla preparazione del cosiddetto "Pacchetto IVA" nell'era digitale. La scheda n. 12 si riferisce alla "Riforma delle regole fiscali per un sistema fiscale equo. Pacchetto IVA per il commercio elettronico". Il Pacchetto IVA per il commercio elettronico, che include la Direttiva (UE) 2017/2455 e la Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, è finalizzato ad assicurare una effettiva tassazione delle forniture di beni nel luogo di consumo, riducendo le possibilità di frodi ed evasione di IVA, e il miglioramento della *compliance* e della strategia di riscossione delle relative imposte.Quanto alla scheda n. 13, l'obiettivo del Governo è quello di garantire il supporto alla Commissione europea per l'implementazione delle iniziative di contrasto all'evasione e alla frode contemplate nel "Pacchetto per una fiscalità equa e semplice", presentato dalla Commissione europea il 15 luglio 2020.
Nell'ambito della seconda parte ("Politiche strategiche"), segnala in particolare le schede 72, 73, 100, 101, 102, 103 e 104. La scheda n. 72 ricorda che negli ultimi anni si è assistito a un notevole sviluppo di innovazioni tecnologiche, quale la tecnologia di registro distribuito (DLT - *distributed ledger technology*). Nel settore finanziario, le cripto-attività, che consistono in rappresentazioni digitali di valore o di diritti, sono una delle principali applicazioni della tecnologia di registro distribuito. Secondo quanto stabilito dalla Strategia in materia di finanza digitale, entro il 2024 l'UE dovrebbe attuare un quadro esaustivo in grado di sostenere l'utilizzo della tecnologia di registro distribuito (DLT) e delle cripto-attività nel settore finanziario e di affrontare i rischi legati a queste tecnologie. Secondo la scheda n. 73, la proposta legislativa per l'adozione di un regolamento relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (Digital Operational Resilience Act- DORA), facente parte del Digital Finance Package presentato a settembre 2020 dalla Commissione europea, è finalizzata a migliorare la gestione del rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), così favorendo lo sviluppo nell'Unione Europea di un settore finanziario competitivo. La scheda n. 100 è relativa alle "Politiche di contrasto al riciclaggio". Sulla base del Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e delle Conclusioni dell'ECOFIN del 4 novembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 20 luglio un pacchetto di riforma della normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
La scheda n. 101specifica che il Governo lavorerà per affiancare ai due pilastri esistenti dell'Unione bancaria, il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico, un Sistema europeo di assicurazione dei depositi, e per approfondire il progetto della costruzione dell'Unione dei mercati dei capitali, rilanciato grazie al nuovo piano di azione della Commissione europea, presentato nel settembre 2020. La scheda n. 102 attiene al "Rafforzamento dei pagamenti istantanei nell'UE".Nel

corso del 2022, anche sulla base del mandato politico definito nelle Conclusioni del Consiglio del 22 marzo 2021, per il Governo è ragionevole attendersi un limitato numero di proposte legislative, sotto forma di direttive o regolamenti, con l'obiettivo di rispondere alle sfide poste dal passaggio alla digitalizzazione e di promuovere un ecosistema dei pagamenti innovativo, aperto, resiliente, sicuro e inclusivo.
La scheda n. 103 richiama la proposta di Regolamento per l'attuazione di uno Sportello unico doganale dell'Unione Europea SWD (2020) 239, che punta all'attuazione entro il 2030 di uno Sportello unico doganale unionale capace di rilasciare in maniera automatica certificati relativi alle formalità doganali, condivisi tra autorità doganali e non dei Paesi membri. Infine, la scheda n. 104 è relativa ai "Criteri di scelta della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione di crediti". La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in discussione mira proprio a garantire la certezza giuridica dei trasferimenti dei crediti transfrontalieri e a rendere quindi più agevole il meccanismo della loro cessione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (n. 387)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) introduce il provvedimento, che introduce degli interventi normativi volti a tenere conto delle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del Regolamento (UE) 2019/518 ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2021/1230. La disposizione precisa, altresì, l'ambito di competenza sanzionatoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della Banca d'Italia, alla quale inoltre vengono riconosciuti anche specifici poteri di controllo.
Ricorda quindi sinteticamente che il Regolamento (UE) 2019/518 consente ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione non appartenenti alla zona euro di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali. Il Regolamento disciplina inoltre le informazioni sulle commissioni applicate per il servizio di conversione valutaria da parte dei prestatori di servizi di pagamento, anche nel caso di utilizzo di bancomat (ATM). Dà quindi conto anche delle modifiche apportate a tale scopo al Regolamento n. 924/2009.
Infine, dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno 2022, passa all'esame del testo. L'articolo 1 apporta numerose modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 che reca norme di attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012, specificatamente in merito ai requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e alle disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. L'articolo 2 introduce al comma 3 dell'articolo 126-*bis* del TUB il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2021/1230. A seguito della modifica in esame, il comma 3 stabilisce che le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del capo in materia di servizi di pagamento non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, che stabilisce disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità aggiornando i riferimenti normativi con i necessari riferimenti al Regolamento (UE) 2021/1230. Infine, l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (*M5S*) illustra il provvedimento, che reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF). In particolare, il regolamento ha esteso la possibilità di utilizzare le denominazioni EuVECA e EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base all'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD) in precedenza riservato ai gestori di minori dimensioni (cosiddetti "sotto-soglia"); ampliato la gamma delle imprese ammissibili (aumentando da 249 a 499 il limite dei soggetti impiegati e introducendo le imprese quotate sui un mercato di crescita delle PMI); ridotto i costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione.

La relatrice richiama quindi l'articolo 16 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), che reca princìpi e criteri direttivi specifici, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, per l'adeguamento della normativa nazionale. Ricorda poi che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 giugno 2022 e passa all'esame del testo, soffermandosi nel dettaglio su tutte le modifiche apportate alla normativa nazionale.
Infine, chiede alla rappresentante del Governo se sia possibile posticipare il termine per l'espressione del parere per entrambi gli atti di Governo dei quali è relatrice, ossia il n. 386 e il n. 387.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA accoglie la richiesta della relatrice, avvertendo che la Commissione potrà esprimersi entro la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 390)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della legge del 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore COMINCINI (*PD*) informa di non aver ricevuto, ai fini della redazione del parere, segnalazioni, suggerimenti o proposte da parte dei senatori, quindi preannuncia l'intenzione di proporre un parere favorevole, da votare eventualmente già nella seduta di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al seminario di giovedì 14 giugno, alle ore 15, sul disegno di legge n. 2433, relativo alla presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate, interverrà anche il professorNuzzo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE solleva il tema delle difficoltà legate al meccanismo del Superbonus.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) propone di affrontare l'argomento in una specifica seduta.

Si apre quindi un dibattito al quale partecipano i senatori FENU (*M5S*), PEROSINO (*FIBP-UDC*), Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), DE BERTOLDI (*FdI*) e MARINO (*IV-PSI*), all'esito del quale la Commissione conviene sulla proposta del senatore Di Nicola.

Il senatore FENU (*M5S*) sollecita la risposta all'interrogazione 3-03174, a sua prima firma, in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA garantisce la massima disponibilità del Governo a rispondere in tempi brevi.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) chiede la rapida calendarizzazione dell'affare assegnato sulle "Criticità e prospettive della riforma delle Banche di Credito Cooperativo" (Atto 973) e chiarisce che, quanto al disegno di legge n. 1712, di cui è relatore, recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", a prima firma del senatore Siri, è ancora in attesa di una proposta da parte del Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa che si sono concluse le interlocuzioni con i soggetti istituzionali (Tesoro, UIF e Banca d'Italia) e l'ABI relativamente al disegno di legge n. 1712 e che la conseguente proposta verrà presto trasmessa al relatore e alla Commissione. Quanto invece all'ipotesi di estendere le disposizioni del provvedimento anche ai settori dei giochi e dei compro oro, al fine di superare le difficoltà nell'aprire un conto corrente per lo svolgimento delle rispettive attività, avverte che è stato trovato un accordo con i soggetti istituzionali, mentre è ancora in corso il confronto, pur difficile, con il mondo bancario. Assicura comunque che a breve il Governo darà un'indicazione precisa su entrambe le questioni.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.20. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 330 (ant.) del 21/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022
330ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2651) ***Delega al Governo per la riforma fiscale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, al netto delle determinazioni del Presidente del Senato sull'ambito di attività del Parlamento e delle Commissioni nell'attuale situazione politica, tra i provvedimenti di maggior rilievo all'esame della Commissione risultano l'Atto Senato 2651, in tema di delega fiscale, e, insieme alla Commissione giustizia, l'Atto Senato 2636 e connessi, in materia di giustizia tributaria. Al fine di discutere della eventuale e relativa programmazione dei lavori propone di convocare per le ore 16 di martedì 26 un apposito Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Conviene la Commissione.

Il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) sottolinea la propria contrarietà nei confronti del disegno di legge n. 2636, assunto come testo base per il seguito dell'esame, anche per

il ruolo svolto dal Ministero dell'economia, che minerebbe l'autonomia dei giudici tributari.

Il PRESIDENTE avverte che sul tema sono stati presentati degli emendamenti.

A specifica domanda del senatore DE BERTOLDI (*FdI*), il PRESIDENTE ribadisce che il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2636 e connessi è comunque legato alle comunicazioni del Presidente del Senato in relazione allo svolgersi della crisi politica e successivamente alla volontà di individuare il necessario consenso politico sui provvedimenti ricadenti nel perimetro delle attività consentite dalle Camere.

Su richiesta del senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*), relatore sul disegno di legge n. 1712, recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA annuncia che il Governo ha individuato una soluzione normativa in grado di conciliare le esigenze manifestate dai proponenti con il rispetto del Testo unico bancario e della normativa antiriciclaggio. Tale soluzione, che assumerà la forma di un emendamento al testo, verrà trasmessa ai commissari e agli uffici nella giornata odierna.

Prende atto la Commissione.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il proprio rammarico per il lungo e faticoso *iter* che ha riguardato il disegno di legge n. 1712, che pone il tema dell'inclusione finanziaria, legata allo strumento del conto corrente, anche alla luce della progressiva limitazione dell'uso del contante e del maggior ricorso ai pagamenti elettronici. Ritiene peraltro che, anche alla luce della instabilità e della precaria sicurezza della rete informatica, sarebbe più opportuna una inversione di tendenza, come proposto dal disegno di legge n. 1602, a prima firma del senatore Campari, che propone, tra l'altro, di introdurre la possibilità di emettere lo «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante per spese superiori ai 1.000 euro. Giudica infatti inaccettabile che lo Stato consideri con sospetto a priori i cittadini che utilizzano il contante e renda sempre più difficile l'attività economica, imponendo alcune forme di pagamento a discapito di altre.

Il PRESIDENTE riconosce la legittimità e l'importanza del tema sollevato dal disegno di legge a prima firma del senatore Siri. Si augura che la soluzione prospettata dal Governo possa trovare un generale consenso e il provvedimento possa proseguire il proprio esame, anche come deliberazione utile per i lavori nella prossima legislatura.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) si associa all'intervento del senatore Bagnai e assicura la massima disponibilità del proprio Gruppo nei confronti dei lavori della Commissione, anche per dimostrare che, nonostante la crisi di Governo e la probabile campagna elettorale, il Parlamento è in grado di svolgere alcune attività, certamente nei limiti individuati dalla Costituzione e dai Presidenti delle due Camere.

Anche il senatore LANNUTTI (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) garantisce la propria partecipazione ai prossimi lavori della Commissione, anticipando il proprio consenso nei confronti del disegno di legge n. 1712, che condivide, e la contrarietà verso gli eventuali provvedimenti di iniziativa dell'attuale Governo che dovessero giungere all'attenzione della Commissione stessa.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) preannuncia la volontà della propria parte politica di proseguire i lavori della Commissione con l'esame dei provvedimenti che rientreranno, secondo le decisioni del Presidente del Senato, nel perimetro di attività del Parlamento per la fine della legislatura.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2651

G/2651/1/6

Durnwalder, Steger

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2651 recante: "Delega al Governo per la riforma fiscale";

premesso che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa;

le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;

le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in un'ottica di cooperazione tra livelli di governo volta all'efficienza della fornitura dei servizi pubblici, a introdurre, nei decreti attuativi della delega, disposizioni volte a compensare la eventuale riduzione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

G/2651/2/6

Turco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 2651);

premesso che:

l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;

in particolare, con il comma 1, lettera f), come modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si intende armonizzare i regimi di tassazione del risparmio;

tale armonizzazione deve essere progressiva e avvenire anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

il provvedimento in esame e i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione dello stesso, costituiscono una importante occasione per riorganizzare le disposizioni in ambito fiscale, analizzando anche la delicata questione della tassazione degli strumenti finanziari;

valutato che:

gli interventi normativi operati sino ad oggi sulla tassazione del settore finanziario hanno perseguito, da un lato, la finalità di spostare la pretesa impositiva dai redditi di lavoro a quelli di natura finanziaria, in linea con le indicazioni della Commissione UE e degli organismi internazionali, nonché di contrastare le condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di

risparmiatori ed imprese;

d'altra parte, l'intento di favorire la crescita di mercati finanziari e, conseguentemente la diffusione degli strumenti di finanziamento del settore produttivo, soprattutto di quelli emessi dalle piccole e medie imprese italiane, quale fonte di finanziamento esterna alternativa al finanziamento bancario, ha spinto il legislatore ad introdurre una serie di interventi agevolativi di alleggerimento della pressione fiscale;

considerato che:

l'attuale disciplina in materia di trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, prevede che tale trasferimento sia soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione;

la medesima disciplina stabilisce che le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari nonché le operazioni sui valori mobiliari sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto come precisamente stabilito dalla normativa;

le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, cioè quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri; l'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati,

impegna il Governo:

a rivedere la regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari, prevedendo limiti alla titolarità diretta e indiretta dei medesimi contratti;

a prevedere una fiscalità di svantaggio per gli strumenti finanziari ad alta frequenza aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari;

ad adottare ogni strumento normativo utile al fine di attuare un monitoraggio periodico per prevenire e contenere fenomeni di eccessiva speculazione su strumenti finanziari aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari;

a favorire un iter di esame celere dell'A.S. 1442 recante "Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali" e di dare seguito, per quanto di competenza, a quanto previsto dal medesimo provvedimento, garantendo in particolare:

1. che l'aliquota prevista per le transazioni finanziarie, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, diventi diversamente e maggiormente progressiva per scaglioni in relazione alle operazioni di vendita;

2. la progressività degli scaglioni dell'imposta prevista per le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi, o il cui valore dipenda prevalentemente da questi;

3. prevedendo, per le negoziazioni di vendita ad alta frequenza, l'innalzamento dell'aliquota d'imposta;

4. introducendo una regolamentazione fiscale delle operazioni di *trading* speculativo di cripto valute, attualmente non ufficialmente disciplinate.

G/2651/3/6

Girotto

Il Senato,

in sede di discussione del Disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale (A.S.

2651),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento prevede l'osservanza di taluni principi e criteri direttivi volti ad incentivare la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa;

nel pacchetto "Fit for 55%" presentato a luglio 2021 dalla Commissione europea, tra le proposte legislative risulta anche la revisione delle norme in materia di Co2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri, al fine di accelerare la produzione e la vendita di veicoli a basse emissioni e a emissioni zero e affinché il trasporto su strada segua una traiettoria ben definita verso la mobilità a zero emissioni nel 2050;

l'8 giugno 2022 il Parlamento europeo ha sostanzialmente confermato le ambiziose proposte della Commissione europea sulle emissioni delle auto, recentemente si è pronunciato in merito anche il Consiglio dell'UE confermando la riduzione del 100% delle emissioni di Co2 entro il 2035 per le nuove vetture;

in risposta agli obiettivi prefissati a livello europeo il settore automobilistico sta accelerando la riconversione della filiera in un'ottica green;

anche il Governo ha avviato importanti misure a sostegno del settore automobilistico, primo fra tutti l'istituzione di un fondo ad hoc previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (cd. "DL Energia") che mira in particolare a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

nonostante il cd. "fondo *automotive*" impegni rilevanti risorse a favore di un piano di incentivi per l'acquisto di veicoli a zero o basse emissioni, tra i beneficiari dei contributi incentivanti non risulta tuttavia il mondo delle imprese con le proprie flotte;

lo scorso 3 aprile nel corso di un'intervista alla testata "Il Giornale", il Vice Ministro Pichetto Fratin, alla domanda sull'esclusione delle flotte aziendali, aveva risposto: "è un problema di copertura. Per il 2022 ci sono 650-700 milioni, una cifra non enorme. Quel settore però potrebbe essere aiutato fiscalmente, con l'Assenso dell'UE, grazie all'aumento della percentuale di detrazione dell'Iva, attualmente al 40%";

considerando che:

è indubbio che la fiscalità rappresenti uno strumento indispensabile per supportare le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante, in coerenza con gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo,

il rinnovo del parco veicolare in ambito aziendale rappresenta la chiave per accelerare maggiormente la diffusione di veicoli più sostenibili sul nostro territorio, alla luce del rilevante peso in termini percentuali che le flotte aziendali hanno sull'intero parco veicoli a livello nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere una strategia fiscale nazionale finalizzata alla diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale anche nel contesto aziendale, anche attraverso una modifica delle percentuali di detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali a zero emissioni.

G/2651/4/6

Romano, Fenu

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 2561);

premesso che:

l'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia;

come noto, l'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. DL PNRR) ha anticipato al 30 giugno (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici;

preso atto con favore che:

la misura in esame consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che richiedeva l'entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaciin caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici;

valutato che:

l'articolo 9 della delega fiscale potrebbe costituire l'occasione per un riordino della normativa in ambito tributario e per approfondire la problematica degli aggi relativi alla rivendita di generi di monopolio, anche alla luce della recente previsione dell'obbligo di pagamento elettronico e le conseguenze sui ricavi medi giornalieri dei rivenditori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire sulla problematica in esame, aumentando l'aggio relativo ai generi di monopolio al fine di temperare le perdite dei rivenditori.

G/2651/5/6

de Bertoldi, Calandrini

Il Senato,

in sede di discussione del ddl 2651 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale"

premesso che:

l'articolo 2 prevede principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale su redditi,

impegna il Governo:

a prevedere il mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui;

a estendere le previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) alle associazioni professionale a alle società tra professionisti prevedendo inoltre che la quota di 150.000 euro annui è intesa per ciascun associato o socio.

G/2651/6/6

de Bertoldi, Calandrini

Il Senato,

premesso che:

- l'articolo 3 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, al fine della riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili e altri interventi di revisione;

- in tale ambito, le Casse di previdenza e assistenza private, che costituiscono un modello di riferimento nel sistema-Paese, in quanto non si basano come gran parte della previdenza pubblica sulla fiscalità generale, ma esclusivamente sui propri versamenti, quindi sul lavoro, sono ritenute fiscalmente enti noncommerciali ai sensi di quanto disposto dall'ex articolo 73, comma 1, lettera c) e articolo 74, comma 2, lettera b) del TUIR e soggette pertanto ai fini IRES;

- al riguardo, la disciplina fiscale alle quale sono sottoposte le Casse di previdenza, evidenzia

una disparità fiscale, la cui iniquità della imposizione fiscale pari al 26%, penalizza fortemente i medesimi Enti di previdenza e assistenza, riducendo fortemente la valenza sociale e l'attività di assistenza sanitaria e di *welfare*;

- risulta pertanto urgente e necessario, a parere del sottoscrittore del presente atto, l'equiparazione del regime di tassazione delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, con la disciplina prevista per le forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle aliquote d'imposizione previste per le rendite finanziarie, di cui agli articolo 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo *ad hoc,* volto ad introdurre, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, l'equiparazione della tassazione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti, con quella dei fondi di previdenza complementare, rivedendo pertanto le aliquote dal 26% al 20% della tassazione delle rendite finanziarie, per le finalità in premessa citate.

G/2651/7/6

de Bertoldi, Calandrini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge delega recante la revisione del sistema fiscale, reca l'impianto normativo, in parte riconducibile alle conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato tra gennaio e giugno del 2021;

l'articolo 3, in particolare reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali;

nell'ambito della disciplina fiscale prevista per i liberi professionisti, (la cui categoria è stato fortemente penalizzata dagli effetti negativi e penalizzanti determinati dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, oltre che dalle decisioni dei Governi succedutisi in questi anni) e per le società tra i professionisti, si evidenzia come il modello STP per l'esercizio della professione, alternativo allo studio individuale o associato, risulta in linea con le attuali esigenze di mercato richiedenti, nei settori professionali, ed è soggetto alla tassazione ai fini IRES e IRAP (se opera in forma di società di capitali);

al riguardo, si rileva altresì come se da un lato, appaiono condivisibili, le decisioni di politica fiscale, volte a mantenere il regime di tassazione forfettario per tutti gli autonomi, professionisti e imprese che dichiarano ricavi o compensi fino a 65mila euro, dall'altro si ravvisa la necessità di ulteriori misure di sostegno in tale direzione, considerato che la *flat tax*, attualmente è incompatibile con le associazioni professionali e le società tra professionisti,i cui effetti non favoriscono il futuro e la crescita dei professionisti nel Paese;

l'attuale assetto normativo, infatti costituisce un disincentivo implicito alle aggregazioni professionali e, contestualmente, in un incentivo implicito alla disgregazione delle attività professionali o di impresa svolte in forma associata, in un contesto economico e professionale in cui invece opportuno concepire incentivi all'aggregazione, nell'interesse del mercato che richiede servizi sempre più specializzati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo *ad hoc,* volto ad introdurre, nell'esercizio della

delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, all'interno delle STP, il regime di tassazione forfetario pro-quota per ogni socio professionista che dichiara ricavi o compensi fino a 65mila euro all'anno.

G/2651/8/6

de Bertoldi, Calandrini

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, del disegno di legge di revisioni del sistema fiscale reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali;

nell'ambito della disciplina fiscale prevista per le società tra i professionisti, si evidenzia come il modello STP per l'esercizio della professione, sia soggetto fra l'altro, alla tassazione ai fini IRES;

- l'articolo 11, comma 1, della legge 29 gennaio n. 21 del 1986, che ha istituito un contributo integrativo tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dispone che l'applicazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA sia versato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza;

- l'obbligo in questione, interessa fra l'altro, anche le società professionali (STP) costituite in forma di società di capitali ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e successivi della legge 11 novembre n. 183 del 2011, nella cui nella dinamica statutaria, gli addebiti verso la società partecipata degli onorari ed accessori da parte dei professionisti-soci, (con obbligo di prestazioni di servizio verso la società partecipata) risultano interessati dalla maggiorazione del 4% e dal relativo versamento alla Cassa di previdenza;

- tale addebito si risolve in una sostanziale duplicazione del contributo integrativo da corrispondere alla Cassa medesima, dal momento che al relativo versamento si aggiunge quello avente ad oggetto il contributo riscosso dalla STP nei riguardi della clientela ed oggetto di riparto fra i soci-professionisti, in adempimento di quanto stabilito dal ricordato regolamento unico;

- il versamento del 4% dalla STP al socio-professionista, (sulle parcelle dal medesimo emesse verso la stessa STP) altro non costituirebbe che, oltre ad una duplicazione, un mero anticipo di quanto la medesima STP deve attribuire al socio-professionista in base al volume d'affari riferibile a quest'ultimo (il professionista effettuerebbe alla Cassa, per parte sua, un versamento in parte costituito dal contributo addebitato alla Cassa e in parte costituito dal contributo assegnatoli dalla Cassa al netto della prima quota);

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo *ad hoc,* volto a rivedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, la normativa in premessa citata, nel senso che, l'addebito alle STP aventi forma di società di capitali, per gli onorari e le spese rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, (da parte dei soci professionisti per le attività da essi svolte nell'ambito della società e nell'interesse della clientela) non costituisce addebito di prestazioni professionali al cliente finale, ma sia strumentale all'assolvimento delle prestazioni della società verso la propria clientela e di conseguenza e possano pertanto non essere assoggettati alla maggiorazione del 4% del contributo integrativo.

G/2651/9/6

de Bertoldi, Calandrini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge delega per la revisione fiscale, giunto all'esame del Senato, dopo un lungo e travagliato *iter* parlamentare da parte dell'altro ramo del Parlamento, contiene in larga parte, misure che sono in parte riconducibili alle conclusioni dell'indagine conoscitivacondotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato che si è articolata nell'arco di sei mesi, tra gennaio e giugno 2021;

il provvedimento in particolare, attraverso l'articolo 1,delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteridirettivi generalicui deve attenersi la stessa revisione;

nell'ambito della disciplina fiscale attribuita al settore automobilistico in Italia, (costituita da IVA, bolli e accise) l'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede al comma 21, che a partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato; ed inoltre a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt;

la suesposta disposizione *c.d*. tassa superbollo per le automobili, che ha incremento il gettito erariale nelle casse dello Stato stimato in circa 168 milioni di euro all'anno, in realtà ha prodotto nel corso degli anni, un effetto negativo e penalizzante in termini economici, fiscali e produttivi, penalizzando fortemente il mercato delle automotive e il suo indotto, oltre che le aspettative d'incasso per l'amministrazione tributaria;

risulta conseguentemente necessario, a parere del sottoscrittore del presente atto, prevedere un intervento normativo volto alla soppressione della suesposta tassa, in considerazione degli effetti sfavorevoli sotto il profilo economico e anche tributario, che la misura ha generato deprimendo il settore interessato, considerato che si tratta di una imposta ritenuta inutile, che garantisce soltanto lo 0,01% delle entrate tributarie dello Stato e lo 0,1% di quelle delle Regioni e dei Comuni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del provvedimento, l'introduzione di una misura volta all'abrogazione dell'imposta in premessa citata, per le finalità in precedenza richiamate.

G/2651/10/6

Conzatti

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale",

premesso che:

nell'ambito della Delega fiscale, si propongono princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati;

in Italia, al sistema catastale tradizionale, cd. ordinario, si affianca il Sistema Tavolare o Libro Fondiario, derivato dalla legislazione austro-ungarica, sopravvissuto nella regione Trentino-Alto Adige, e nei comuni di alcune zone soggette a successive rettifiche dei confini, nonché in alcune altre realtà territoriali, già appartenenti fino al 1918 all'ex Impero austro-ungarico;

dopo la prima Guerra mondiale, la conservazione del Catasto Fondiario ex austriaco fu affidata agli uffici tecnici dello Stato ubicati nel territorio regionale, confermando l'efficacia della precedente legislazione austriaca, in funzione della specificità del Catasto Fondiario e del suo collegamento con il Libro Fondiario che ne forma il necessario completamento. Con d.P.R. 21 luglio 1978 n. 569, norma d'attuazione dello Statuto speciale in materia di coordinamento tra Catasto e Libro Fondiario, sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative del Catasto Fondiario e Urbano. Dal 1° febbraio 2004, in attuazione della successiva norma di attuazione di cui al d.lgs. 18 maggio 2001 n. 280, le funzioni amministrative inerenti il Catasto Fondiario e Urbano sono state delegate alle Province

autonome di Trento e di Bolzano;

rispetto al catasto ordinario ed al sistema di pubblicità immobiliare vigenti nel resto del Paese, nelle due Province autonome vige quindi uno speciale impianto giuridico contrassegnato dal principio di assoluta concordanza tra gli atti del Catasto fondiario e del Catasto dei fabbricati con il Libro Fondiario, con rilevante effetti sulla chiara identificazione dei titolari di diritti reali immobiliari debitori d'imposta;

difatti, a differenza del catasto ordinario, il catasto tavolare è organizzato su base reale e le sue risultanze hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, spiegando i loro effetti anche a livello sostanziale per i trasferimenti immobiliari;

nei territori a regime tavolare, l'individuazione dei titolari dei diritti reali immobiliari, debitori d'imposta, risulta esclusivamente riferito a quello emergente dalle risultanze del Libro fondiario. Non esistendo un livello soggettivo autonomo riferito al possesso, solamente catastale (come avviene nel resto d'Italia), si determina l'insussistenza di ogni imposizione del correlativo tributo speciale catastale, e, quindi, dell'eventuale irrogazione della sanzione nel caso del suo mancato assolvimento;

considerato che:

ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle Province di Trento e di Bolzano, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle Province autonome;

in tale contesto, le Province autonome sono state delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione, ma non a determinare le relative sanzioni in caso di mancato assolvimento;

inoltre, in base a uno studio dell'Agenzia delle Entrate, risulta che la Regione del Tentino-Alto Adige presenta la differenza più elevata tra il valore stimato di mercato e il valore catastale degli immobili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esplicitare, in sede di esercizio della presente delega, che in ragione delle peculiarità dell'ordinamento provinciale derivante dallo Statuto speciale delle Province autonome di Trento e Bolzano e di quelle che caratterizzano il sistema catastale nei territori a regime tavolare, le disposizioni della presente legge si applichino compatibilmente con lo Statuto speciale e con le relative norme di attuazione, con la possibilità di prevedere in particolare - anche mediante specifica norma di attuazione dello Statuto speciale - che le Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte di rispettiva competenza territoriale, possano:

- disciplinare i criteri per le revisioni parziali e generali degli estimi mediante determinazione delle nuove tariffe di reddito dominicale e agrario e per la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni del catasto fondiario;

- disciplinare i criteri per le revisioni parziali e generali delle tariffe d'estimo e per la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari del catasto fabbricati;

- oltre alla prerogativa di fissare le tipologie, gli importi, le esenzioni dei tributi speciali catastali e provvedere alla loro riscossione, possano anche fissare le relative sanzioni in caso di mancato assolvimento.

G/2651/11/6

Bernini, Galliani, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Perosino, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Saccone, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali, Vono

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

l'istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con i debiti derivanti da carichi affidati all'agente della riscossione - riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo - è reso possibile attualmente in base alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 28-*quater* del DPR n. 602 del 1973, (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo) e a quella c.d. speciale prevista dall'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto- legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa);

nonostante negli ultimi anni siano stati fatti notevoli passi in avanti in relazione alla mole dei debiti/crediti da compensare, e nonostante recentemente l'articolo 21 del decreto-legge 25 maggio 2021,n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Sostegni-*bis*) abbia previsto un incremento di un miliardo di euro del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito nello stato di previsione del MEF, permangono ancora importanti impedimenti al perfezionamento di tale disciplina, sia dal punto di vista normativo che burocratico;

dal punto di vista normativo, sarebbe utile allargare la platea di coloro che possono accedere a tale disciplina mentre sotto il profilo burocratico, uno snellimento delle procedure di utilizzo ed iscrizione alla piattaforma dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione consentirebbe una più rapida ed efficiente soluzione/liquidazione del "contenzioso",

impegna il Governo:

a rafforzare la disciplina della compensazione dei crediti maturati nei confronti della P.A. adottando misure, anche di carattere normativo, che possano allargare la platea di coloro che possono accedere a tale agevolazione e contestualmente semplificare le procedure di iscrizione alla piattaforma dei crediti commerciali maturati nei confronti della P.A al fine di velocizzare tutte le procedure di liquidazione delle istanze presentate.

G/2651/12/6

Bernini, Galliani, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Perosino, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Saccone, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali, Vono

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

il cuneo fiscale corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra il costo di un lavoratore per l'azienda che lo impiega e quanto il lavoratore percepisce come retribuzione in busta paga;

in base al rapporto "Taxing Wages" dell'Ocse, in Italia il cuneo fiscale nel 2021 è stato pari al 46,5%, in calo di 0,4 punti rispetto al 2020 e pone il nostro Paese al quinto posto tra i 38 Paesi che aderiscono all'Organizzazione;

quello del costo del lavoro è un problema di lungo periodo che affligge da sempre lo sviluppo economico del Paese, producendo effetti negativi anche sotto il profilo dell'incremento occupazionale e della riduzione della propensione alla spesa da parte di milioni di lavoratori: un problema che nell'ultimo ventennio, purtroppo, non solo non ha trovato una soluzione strutturale;

in una situazione di crescita economica incerta dovuta all'aumento dell'inflazione e alle diverse emergenze sanitarie ed economiche, un intervento importante per l'abbattimento del cuneo fiscale

rappresenta senza alcun dubbio il principale strumento di politica economica in grado di sortire effetti anticiclici per la crescita del Paese;

non a caso tale misura è invocata con forza da tutto il mondo produttivo italiano, anche sotto forma di un intervento volto a ridurre gli oneri gravanti sulle retribuzioni dei lavoratori;

maggiori risorse da destinare ad un intervento più efficace e strutturale di quelli già messi in atto in questi anni possono essere reperite tramite una revisione degli stanziamenti previsti a favore del reddito di cittadinanza, un istituto che si è dimostrato inefficace in termini di crescita occupazionale configurandosi, nei fatti, come misura di carattere meramente assistenziale;

inoltre, una strategia realistica ed efficace di vera spending review potrebbe rendere disponibili ulteriori risorse, dando piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture,

impegna il Governo:

a concentrare la politica economica su un piano strategico di iniziative che abbiano un effetto visibile e tangibile per una platea di cittadini più larga possibile in un contesto di riforme strutturali di lungo termine ed economicamente sostenibili;

ad adottare disposizioni volte a ridurre l'impatto del cuneo fiscale prevedendo per i lavoratori con un reddito lordo fino a 55.000 euro, un incremento di 1200 euro annui per le detrazioni da lavoro dipendente;

ad introdurre disposizioni anche mediante misure fiscali che introducano nuove defiscalizzazioni, volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile;

ad introdurre il voucher quale strumento di flessibilità in contrasto al lavoro nero, a tutela del lavoratore;

ad adottare iniziative per destinare a tali finalità le risorse rinvenienti dalla revisione del finanziamento del reddito di cittadinanza e le risorse rivenienti dai proventi di una strategia di ricomposizione e razionalizzazione della spesa pubblica come disposto dall'articolo 10 del disegno di legge di delega fiscale.

G/2651/13/6

Bernini, Galliani, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Perosino, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Saccone, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali, Vono

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

l'articolo 53 della Costituzione al primo comma dispone che: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";

in base al tale principio, in Italia, dove il reddito è tassato singolarmente - a differenza di altri paesi europei, come ad esempio la Francia - si potrebbe prevedere un sistema in cui la tassazione venga calcolata *in primis* tenendo conto dei redditi di tutta la famiglia;

la grave crisi sanitaria ed economica negli ultimi anni ha messo ancor più in evidenza i problemi di cui le famiglie italiane già da qualche anno soffrono. In particolare, l'Istat ha certificato che nel 2021 le nascite in Italiasono scese al minimo storico: i 399.400 bambini venuti alla luce nel corso dell'anno segnano un calo dell'1,3% rispetto al 2020;

in tal senso risulta alquanto urgente correggere tali squilibri promuovendo nuove politiche attive del lavoro, del welfare familiare e favorire la natalità, anche al fine di raggiungere l'obiettivo stabilito dal PNRR sulla parità di genere;

in particolare, si rende necessario prevedere un intervento normativo nel sistema di tassazione,

al fine di garantire nuove agevolazioni fiscali per le famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito dei decreti di attuazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1, della presente legge delega, di prevedere nel sistema di tassazione sulle persone fisiche un'agevolazione fiscale sui redditi da lavoro per il secondo coniuge lavoratore, che tenga conto del "fattore familiare" assicurando contestualmente un carico fiscale più leggero per i nuclei familiari rapportato al numero dei figli.

G/2651/14/6

Bernini, Galliani, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Perosino, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Saccone, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali, Vono

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

l'articolo 8 del presente disegno di legge reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione;

è indubbio come, nonostante negli ultimi anni ci siano stati progressi, anche dal punto di vista tecnologico nell'adozione di misure di efficientamento della riscossione, siano ancora molte le criticità della vigente disciplina del servizio nazionale della riscossione;

in questo quadro è quanto mai necessario valutare l'adozione di un modello di gestione del magazzino che tenga conto della eterogeneità e delle peculiarità dei singoli debitori;

nonostante i numerosi progressi nella capacità operativa dell'agente della riscossione, è necessario superare l'attuale carattere massivo delle azioni di recupero adottando un modello basato su principi di efficacia, efficienza ed economicità che non trascuri però l'imparzialità della singola azione di esazione;

è inoltre necessario snellire il magazzino tenendo conto di tutti quei crediti che sono inesigibili;

il magazzino dei crediti non riscossi attualmente ha superato il tetto dei 1.100 miliardi di euro molti dei quali risalgono a più di 20 anni fa;

lo stesso Enrico Maria Ruffini, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, il 7 aprile u.s. nel corso di un'audizione presso la Commissione sul federalismo fiscale, ha affermato che: *"siamo l'unico Paese del mondo Occidentale ad avere un magazzino con crediti di 22 anni: un magazzino così, è ingestibile";*

considerata l'attuale situazione economico finanziaria che stanno vivendo moltissimi contribuenti ed imprese italiane, sarebbe opportuno valutare la possibilità di prevedere nuove ed adeguate rateizzazioni escludendo il sistema sanzionatorio per non aggravare ulteriormente le difficoltà economiche del contribuente, distinguendo l'impossibilità di onorare il debito d'imposta dichiarato dall'evasione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a snellire il magazzino dei crediti non riscossi tenendo conto di tutti quei crediti che sono inesigibili, revisionando il merito ed il metodo di riscossione, valutando contestualmente la previsione di nuove ed adeguate rateizzazioni che tengano conto delle condizioni economiche del contribuente, del valore dell'imposta a debito, escludendo le sanzioni e gli oneri accessori;

ad assumere iniziative volte a prevedere in futuro un sistema sanzionatorio relativo alle omissioni di pagamento delle imposte più equilibrato, distinguendo tra le omissioni derivanti da oggettive difficoltà economiche del contribuente rispetto a quelle derivanti dall'evasione.

G/2651/15/6

Bernini, Galliani, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Sciascia, Perosino, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Saccone, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Vitali, Vono

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

l'imposta sui servizi digitali è stata istituita dall'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n.145 - legge di bilancio 2019 - e l'attuale sistema impositivo per le imprese non residenti nel territorio italiano e che operano in rete attraverso la prestazione di servizi è disciplinato dai commi da 36 a 49 del medesimo articolo, prevedendo un'imposta sostitutiva del 3% applicata ai ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici al netto dell'IVA;

successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n.160 - legge di bilancio per il 2020 -, all'articolo 1, comma 678, lettera n), ha disposto l'abrogazione dei commi da 35 a 49 citati, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale;

tale modifica è stata pensata in un'ottica globale al fine di trovare una soluzione "europea" alla concorrenza sleale di molte imprese che producono profitti in diversi paesi del mondo, ma non utilizzano la partita Iva del paese in cui erogano servizi o commercializzano prodotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative in sede comunitaria volte a prevedere un'equità fiscale ed una concorrenza leale da parte delle aziende che vendono prodotti o offrono servizi nei paesi dell'Unione europea, ma che sono assoggettati alla tassazione sui ricavi nei paesi dove hanno la sede fiscale, ponendo fine ad un'elusione fiscale su scala globale di entità elevate.

G/2651/16/6

Gasparri

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale,

premesso che:

l'articolo 31 della legge 340 del 2000 prevede la possibilità da parte degli iscritti nella sezione "A" dell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e appositamente incaricati dai legali rappresentanti delle società, di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per la cui relazione la legge non prevede espressamente l'intervento del notaio;

lo stesso professionista ha anche la possibilità di attestare la conformità agli originali di documenti da produrre;

il tributarista certificato a norma UNI 11511 è una figura professionale che fornisce consulenza e opera con le proprie capacità tecniche nel settore tributario, fiscale, amministrativo e aziendale, in ambito pubblico e privato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prevedere la possibilità per i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.

Art. 1

1.1

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nonché del diritto dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi generali del diritto tributario».

1.2

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «derivanti dall'impiego dei fattori di produzione» con le seguenti: «di lavoro».

1.3

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione di modelli impositivi improntati alla progressività continua».

1.4

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-*bis*) estendere il regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.»

1.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Dopo l'Articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*. Misure fiscali per la cultura

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti.»

1.0.2

de Bertoldi, Calandrini

Dopo l'Articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*. Misure fiscali per il mecenatismo

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, all'intera filiera culturale.»

Art. 2

2.1

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui per ciascun associato o socio»;

dopo le parole: " per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa" aggiungere le seguenti:

"associazioni professionali e società tra professionisti"

2.2

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui».

2.3

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) revisione dell'IRPEF attraverso l'introduzione di un'aliquota unica per tutti i contribuenti.

2.4

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «efficienza dell'imposta» aggiungere le seguenti: «, incaricando, a tal fine, un apposito organismo tecnico,».

Art. 4

4.1

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «diverse aliquote», aggiungere le seguenti: «evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo»

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «tassazione indiretta,» aggiungere le seguenti: «evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo».

4.2

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) revisione dell'impianto sanzionatorio in un'ottica di rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità del tributo, con particolare riguardo alla necessità di evitare una duplicazione del recupero impositivo in presenza di violazioni inidonee ad arrecare un reale pregiudizio agli interessi erariali;».

4.3

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) introduzione di un regime agevolato per le società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20% degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;».

4.4

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-*bis*) eliminazione dei meccanismi di liquidazione dell'IVA che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese e non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell'imposta».

4.5

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) armonizzazione della normativa nazionale a quella comunitaria al fine di revisionare, semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile e tempi di ammortamento relativamente ai beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

4.6

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) unificazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, interna e comunitaria, in un unico codice, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea».

Art. 6

6.1

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-*bis*) chiarire e stabilire disposizioni univoche volte a garantire il corretto classamento, confermando l'esclusione dall'assoggettamento

dalla rendita catastale degli allestimenti mobili di cui all'articolo 3, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6.2

de Bertoldi, Calandrini

Sopprimere il comma 2.

6.3

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "né per altre finalità fiscali"

6.4

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.5

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 2, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: "determinata utilizzando fino a: ove necessario".

Art. 7

7.1

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, altresì, che gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU).»

7.2

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, inoltre, che gli immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) entro una determinata soglia di valore catastale soggetto ad imposizione».

7.3

de Bertoldi, Calandrini

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che la tassazione sugli immobili ad uso turistico ricettivo venga annualmente commisurata all'effettivo tasso di utilizzo degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, da rilevarsi anche mediante i dati che le strutture ricettive trasmettono al Ministero dell'Interno ai sensi comma 3, dell'articolo 109, del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»

7.0.1

de Bertoldi, Calandrini

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-*bis*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico per la revisione delle accise sul carburante: riduzione delle aliquote attualmente previste per le accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

7.0.2

de Bertoldi, Calandrini

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-*bis*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il principio e criterio direttivo specifico della riduzione delle spese per il trasferimento di proprietà di auto e motoveicoli, anche attraverso la revisione delle imposte adottate ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

7.0.3

de Bertoldi, Calandrini

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 646 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sulla produzione di rifiuti urbani:

a) imposizione basata sulla reale quantità di rifiuti prodotti sulla base del principio "chi inquina paga", e superamento degli attuali criteri presuntivi;

b) applicazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per le attività produttive che producono rifiuti assimilati a quelli urbani;

c) individuazione di criteri uniformi per l'applicazione da parte dei Comuni di esenzioni e agevolazioni che tengano conto dell'effettivo utilizzo a fini produttivi dei locali e delle aree soggette al tributo.»

7.0.4

de Bertoldi, Calandrini

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7 bis

(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:

a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;

b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;

c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.»

Art. 8

8.1

de Bertoldi, Calandrini

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire parità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il contribuente in relazione alla quantificazione del dovuto;».

8.2

de Bertoldi, Calandrini

(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-*bis*) equiparare il regime di tassazione delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, con la disciplina prevista per le forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle aliquote d'imposizione previste per le rendite finanziarie, di cui agli articolo 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1712
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente
Titolo breve: *Rapporto di conto corrente*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 180 (pom.)
30 giugno 2020

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 38 (ant.)
24 giugno 2020
Sottocomm. pareri

N. 39 (ant.)
1 luglio 2020
Sottocomm. pareri

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che recadisposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.
In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera *a)* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica.
Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce - con l'articolo 1857-*bis* del codice civile - l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende pertanto tale proposta di legge.

Il PRESIDENTE interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta, pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri . - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le

sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.
Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.
Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i d*iritti di proprietà sui tartufi: l '*attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 (La Pietra) - che per i boschi specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» - 7.2 (Mollame, Abate) - che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come definiti dalla normativa di settore - 7.3 (La Pietra) - che invece di terreni «non coltivati» preferisce considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso» - 7.4 (Battistoni, Caligiuri, analogo al 7.3), 7.5 (Magorno, analogo al 7.3), 7.6 (Taricco, Biti) - volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua - 7.7 (Mollame, Abate) - per cui le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita considerazione nella norma - 7.8 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece) - volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - 7.9 (Taricco, Biti) - secondo cui le tabelle non vanno sottoposte a tassa di registro - 7.10 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - che dettaglia le norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione - 7.11 (Magorno) - sulle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi - e 7.12 (La Pietra, che delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).

Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale; la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.
La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista.
La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 (Mollame, Abate) - per cui si sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo - 21.2 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo - 22.1 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità sulla proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) anifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione penale. Anche il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) amenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21, che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).

Il PRESIDENTE critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 21.

Il relatore LOMUTI (*M5S*), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla "forchetta" edittale del comma 1 e una condizione sulla necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.
Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 (Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana) - che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente - 18.0.7 (Taricco, Biti) - che nella delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori - e 18.0.8 (Magorno, che nella delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso).
Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(360) ***Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***

(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e petizione n. 406 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul disegno di legge relativo al processo civile.

Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per giovedì 2 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1686) ***OSTELLARI ed altri . - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(1699) ***FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»***
(Esame congiunto e rinvio)

Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si procede all'esame congiunto in sede referente.

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si

proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è costituzionalmente più corretto quello recante la formula "presunzione di non colpevolezza".

Replica agli intervenuti il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che non vede l'esigenza di procedere ad audizioni; paventa poi il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.

Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvito.

IN SEDE REDIGENTE

(1560) ***Angela Anna Bruna PIARULLI . - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria***
(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-*ter* al fine di disciplinare, in modo similare a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Finalità dell'intervento legislativo è quella di "assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione". Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che - precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio".
Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che - con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto - sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.
Il comma 2 dell'articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce l'importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l'indicazione dei soggetti da audire.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) *GIARRUSSO* . - *Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali*
(Discussione e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-*quater*, rubricato "Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali".
Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-*quater* c.p., vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con "propaganda elettorale" si intende - precisa la stessa disposizione - qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che - dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto - alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del disegno di legge dispone l'abrogazione.
Il comma 2 dell'articolo 416-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona - indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.
Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).
In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma 4).
Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del

candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* c.p., il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lett. b), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine "indiziati" presente nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1a Commissione nella discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1a Commissione a disposizione la sede consultiva per esprimere la propria posizione.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1a Commissione e che, nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso e altri che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 c.p.p. prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere "aggiunta" quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo "se assolutamente indispensabile". Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 - che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano - in ogni caso - unite agli atti del procedimento.
Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* c.p.p.) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con

le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.
Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore MIRABELLI (*PD*) richiede di approfondire (anche mediante il parere della 1a Commissione permanente) la sostenibilità amministrativa della previsione del disegno di legge.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e con i Dicasteri di riferimento.

Dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni richiesta istruttoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime - nel presupposto che essi confluiscano nel testo unificato assunto a testo base - parere favorevole con la seguente osservazione e con la seguente condizione:
a) Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala sanzionatoria diversificata;
b) Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non

ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.

Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.

1.4.2.2. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.2.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 38 (ant., Sottocomm. pareri) del 24/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,10

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

alla 6ª Commissione:

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente*** : rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.2.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 39 (ant., Sottocomm. pareri) del 01/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. 168) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 169) : rinvio dell'espressione delle osservazioni

alla 6ª Commissione:

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente*** : rinvio dell'espressione del parere

alla 9ª Commissione:

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(933) ***BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*** : rinvio dell'espressione del parere

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.